

# AZIENDA SANITARIA LOCALE BR

Via Napoli n. 8 - 72100 BRINDISI (Casale) - Tel. 0831536111

N. 39809 di protocollo  
Area Gestione del Patrimonio  
Il Dirigente: Dr. Andrea CHIARI  
Tel. 0831536672 Fax 0831536763  
e-mail: [andrea.chiari@asl.brindisi.it](mailto:andrea.chiari@asl.brindisi.it)

Brindisi, addì 17. 6. 2011

OGGETTO: Legge 13.8.2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Articoli 3 e 5. Ulteriori disposizioni applicative.

Ai Direttori Amministrativi dei PP.OO.

Ai Direttori dei distretti socio sanitari

Ai Direttori dei Dipartimenti e delle strutture sovradistrettuali

Al Direttore Area Gestione Tecnica

Al Direttore U.O.C. Servizio di ingegneria Clinica

e p.c. Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

Al Collegio dei Sindaci dell' ASL BR

LORO SEDI

Si fa seguito alla circolare n. 59581 del 30.9.2010 per inviare, in allegato alla presente, le ulteriori disposizioni applicative in relazione agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si ringrazia per la collaborazione.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale  
Dott. Rodolfo ROLLO

## PARTE I – LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DELL'ASL

### PREMESSA

Come è ormai ben noto, il 7 settembre 2010 è entrata in vigore la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia", con la finalità di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali.

Successivamente il D.L. n. 187 del 22 novembre 2010, convertito con L. 217/2010, ha apportato alcune modifiche alla L. n. 136/2010, fornendo altresì una serie di chiarimenti interpretativi.

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (da ora anche A.v.c.p.), è intervenuta con due determinazioni: la n. 8 del 18 novembre 2010 e la n. 10 del 22 dicembre 2010, al fine di fornire indicazioni e chiarimenti sulla applicazione delle disposizioni contenute nella L. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

### Capitolo I - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La norma che ha istituito l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari per le PP.AA. - tra le quali a norma dell'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 rientrano anche gli enti del Servizio Sanitario Nazionale - è l'art. 3 comma 1 della Legge n. 136/2010 che testualmente prevede: " *Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.*

Il comma 5 del medesimo articolo 3 prevede altresì che: " *Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.*"

### Capitolo II – COME SI EFFETTUA LA TRACCIABILITÀ

L'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari si attua nel modo seguente:

1. Pagamento su conto corrente (bancario o postale) dedicato;
2. Obbligo di riportare sull'ordinativo di pagamento il codice CIG;
3. Obbligo di riportare sull'ordinativo di pagamento il codice CUP (laddove previsto dalla normativa di riferimento);

### Capitolo III - LA CONFIGURAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO.

L'art. 3 comma 1 della Legge n. 136/2010 obbliga i soggetti che forniscono beni o servizi o lavori alla P.A. ad utilizzare, per la gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, uno o più conti correnti bancari o postali, attivati presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati a tale funzione, anche se non in via esclusiva.

L'art. 6 comma 4 della Legge n. 217/2010, in sede di interpretazione autentica dell'art. 3 citato, ha poi precisato che l'espressione: "anche in via non esclusiva" si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

Secondo l'A.v.c.p. è anche ammesso:

- Dedicare più conti alla medesima commessa,
- Dedicare un unico conto a più commesse.

Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste.

#### Capitolo IV - LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTO CORRENTE DEDICATO.

Il comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 stabilisce che: " *I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.*"

Da ciò consegue che:

- Gli appaltatori,
- Gli affidatari di concessioni,
- I subappaltatori,
- I sub contraenti,
- Tutti i soggetti destinatari di finanziamenti pubblici

devono comunicare alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente:

- Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica,
- Nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti devono provvedere anche a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario.

L'A.v.c.p. ha precisato, con la determinazione n. 10/2010, punto 4, che qualora un fornitore abbia una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che **lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una sola volta in maniera valida per tutti i rapporti contrattuali**. Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.

Al fine di rafforzare gli effetti della disposizione, è opportuno che nei documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento (fatture, note etc. etc.) i soggetti appaltatori, affidatari, concessionari e destinatari di finanziamenti provvedano a **riportare negli stessi gli estremi del conto corrente dedicato** (richiedendo tale adempimento in sede contrattuale).

<sup>1</sup> Il modello di comunicazione è riportato in fondo alla circolare

## Capitolo V- PAGAMENTO SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE

Per effetto delle succitate disposizioni, il normale sistema di pagamento è diventato quindi l'accredito su conto corrente (bancario o postale), in altre parole deve cessare l'utilizzo del contante.

Per poter effettuare il pagamento sul conto corrente è necessario che l'Ente abbia ricevuto ( ed a tale proposito si precisa che se non provvede direttamente l'appaltatore o il fornitore o il sub appaltatore o il sub fornitore, interessato deve provvedere in via sostitutiva l'Amministrazione) gli estremi del conto del creditore.<sup>2</sup>

## Capitolo VI - A QUALI FATTISPECIE SI APPLICA LA TRACCIABILITA'

L' art. 3 c. 1 della L. 136/10 stabilisce che la disciplina sulla tracciabilità si applica a:

- gli appaltatori,
- i subappaltatori,
- subcontraenti della filiera delle imprese
- i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei

*"...a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici."*

Assume pertanto fondamentale importanza la nozione di appalto, e di riflesso quella di appaltatore.

L'art. 1655 del Codice Civile definisce la nozione di contratto di appalto come quel contratto con il quale *un parte assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.*

Tenendo ferma questa definizione del codice civile, nel campo amministrativo è l'art. 3, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 *"c.d Codice dei Contratti Pubblici"* che definisce l'*Appalto Pubblico* come quel contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra una stazione appaltante e un ente aggiudicatore, o uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi, come definiti dallo stesso codice.

Il legislatore, quindi, divide la nozione di appalto pubblico in tre categorie contrattuali:

1. **Appalto pubblico di lavori:** appalti aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di fare.
2. **Appalto pubblico di fornitura:** appalti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto di prodotti.
3. **Appalto pubblico di servizi:** appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione di servizi di cui all'allegato II.

L'Autorità per la Vigilanza sugli appalti con determinazione n. 10/ 2010 ha chiarito poi che *le norme sulla tracciabilità si applicano".... in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio..."*.

Ugualmente la disposizione si applica ai concessionari di lavori pubblici e di servizi dal momento che la normativa comunitaria ed il Codice dei Contratti definiscono la concessione quale: *"..... contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico ad eccezione del fatto che il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o i servizi accompagnato da un prezzo..."*.

<sup>2</sup> Il modello è riportato in appendice

Anche in questo caso il legislatore distingue tra concessione di lavori e concessione di servizi.

- a. **Concessione di lavori:** la concessione di lavori pubblici ha di regola ad oggetto la **progettazione definitiva ed esecutiva di opere** o anche il solo completamento della progettazione o la sua revisione qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo. La gestione economica e funzionale dell'opera come remunerazione, costituisce l'aspetto caratterizzante dell'istituto in questione e elemento differenziante rispetto figure analoghe quali la concessione di servizi e l'appalto, nel quale il prezzo versato dalla P.A. costituisce il corrispettivo per l'opera prestata.
- b. **Concessione di servizi:** la concessione di servizi è quella fattispecie in cui la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel **diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente** il servizio. A differenza dell'appalto di servizi il soggetto aggiudicatario viene remunerato non attraverso un prezzo, ma tramite la possibilità di gestire il servizio stesso.

Nulla influisce la procedura di scelta del contraente, con la conseguenza che la normativa sulla tracciabilità (così come precisato dalla Autorità di Vigilanza con la determinazione 10/2010) si applica a :

- **aggiudicazione a seguito di gara mediante procedure aperte,**
- **aggiudicazione a seguito di gara mediante procedure ristrette,**
- **aggiudicazioni mediante procedure negoziate, dirette o precedute da gara informale** (articoli 57 e 122, commi 7 e 7-bis del d.lgs. n. 163/2006);
- **cottimi fiduciari, conseguenti all'affidamento mediante procedure in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti** (art. 125 del d.lgs. n. 163/2006);
- **subappalti**, correlati ad appalti pubblici di lavori, servizi o forniture (art. 118 del d.lgs. n. 163/2006);
- **subforniture o sub contratti** entro il 2%, quando correlate ad appalti pubblici di lavori, servizi o forniture (art. 118, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006).

## Capitolo VII - IL CIG

Il CIG (**Codice Identificativo di Gara**) ha lo scopo consentire il corretto funzionamento del sistema SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare).

Il SIMOG è lo strumento di gestione predisposto dall'Autorità per la Vigilanza dei Lavori pubblici (A.v.c.p.) e messo a disposizione dei Responsabili Unici del Procedimento per la gestione delle Gare e dei relativi Lotti ai fini della trasmissione dei dati, ai sensi del comma 8 dell'art. 7 del D.Lgs 163/06

Il SIMOG attribuisce ad ogni nuova procedura comunicata dal Responsabile della Stazione Appaltante un numero identificativo univoco, denominato "Numero Gara" e determina l'importo della eventuale contribuzione a carico della stazione appaltante, commisurato all'importo complessivo comunicato in sede di registrazione della gara. Nel caso di gare suddivise in lotti, l'importo complessivo posto a base di gara è da considerarsi pari alla somma dei valori dei singoli lotti componenti la gara, ivi compresi quelli rientranti nelle soglie di esclusione dall'obbligo di richiesta del CIG.

Successivamente il Responsabile della Stazione Appaltante, dovrà provvedere all'inserimento dei lotti (o dell'unico lotto) che compongono la procedura.

A ciascun lotto il Sistema attribuisce un codice identificativo denominato **CIG** e determina l'importo della eventuale contribuzione a carico degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura.

## **Capitolo VIII – COME SI RICHIEDE IL CIG**

Il CIG va richiesto accedendo allo spazio dedicato al SIMOG sul sito web dell'autorità dei lavori pubblici ([www.autoritalavoripubblici.it](http://www.autoritalavoripubblici.it)), previa iscrizione nell'anagrafe della struttura quale Stazione Appaltante.

L'iscrizione va fatta come Ente e **per ogni singolo Responsabile Unico di Procedimento.**

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, nonché della circostanza che sulla base del vigente Regolamento Aziendale delle Attività Negoziali sono molteplici le macro articolazioni aziendali che hanno competenza in tema di acquisti (quantomeno fino a € 20.000,00), dovranno necessariamente sussistere una serie di soggetti abilitati a richiedere il CIG, da individuare nei Direttori delle suddette macro aree (per la cui puntuale elencazione si rinvia al citato Regolamento ed alle relative deliberazioni di approvazione) e, per i Presidi Ospedalieri, nei Direttori Amministrativi.

Si allega pertanto necessario alla presente direttiva le istruzioni inerenti la "procedura per l'iscrizione all'anagrafe dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi", al fine di effettuare le operazioni di accreditamento presso il SIMOG dell' Autorità e poter così ottenere il CIG.

## Capitolo IX – LA CONTRIBUZIONE ALLA AUTORITÀ DI VIGILANZA

L'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), dispone che l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

A seguito della entrata in vigore della L. 136/2010, l'Avcp ha adottato la deliberazione del 3 novembre 2010<sup>3</sup> con la quale ha confermato l'obbligo di versamento per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del Codice, **indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato.**

**La stessa deliberazione ha stabilito l'esclusione** dall'obbligo del versamento della contribuzione solo delle seguenti fattispecie:

- i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18, 19 lett. a), primo capoverso, 19 lett. b), c), d) (con riferimento ai soli servizi erogati dalla Banca d'Italia), e), f), del Codice;
- i contratti di cui all'art. 23, 24 e 25 del Codice<sup>4</sup>;
- gli affidamenti diretti a società raggruppate/consorziate o controllate nella concessione di LL.PP.;
- i contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;
- **le procedure per l'acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori di importo inferiore a € 40.000 (con riferimento alle Stazioni appaltanti);**
- **le procedure per l'acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori di importo inferiore a € 150.000 (con riferimento ai soli operatori economici).**

E' opportuno precisare che la circostanza che siano esonerate dall'obbligo di contribuzione le procedure per l'acquisizione di beni, servizi o lavori di importo inferiore a € 40.000 non esime comunque dal richiedere il CIG. Si tratta, infatti, di due obblighi ben distinti, in quanto l'uno (il CIG) persegue la finalità di rendere tracciabili i pagamenti relativi alle pubbliche commesse – di qualunque importo siano – per finalità di lotta alla criminalità mafiosa, l'altro (la contribuzione) persegue la finalità di garantire all' A.v.c.p. il finanziamento necessario al suo funzionamento.

<sup>3</sup> La deliberazione è riportata in fondo alla dispensa

<sup>4</sup> Art. 23 del codice contratti di servizi pubblici di autotrasporti, art. 24 appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione, art. 25 appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia.

Con la medesima deliberazione sono anche stati stabiliti i nuovi importi delle contribuzioni in capo alle stazioni appaltanti e agli operatori economici che si applicano a tutte le procedure avviate a decorrere dal 1° gennaio 2011.

I responsabili del procedimento che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture, devono pertanto registrarsi al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG). Una volta ottenuto il profilo con relativa password di riconoscimento, inseriscono nel sistema i dati del lavoro o della fornitura.

Il SIMOG attribuisce ad ogni nuova procedura comunicata dal Responsabile del Procedimento un numero identificativo univoco, denominato "Numero gara", e determina l'importo della eventuale contribuzione a carico della stazione appaltante, commisurato all'importo complessivo comunicato in sede di registrazione della gara. Nel caso di gare suddivise in lotti, l'importo complessivo posto a base di gara (da intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto dell'I.V.A.) è da considerarsi pari alla somma dei valori dei singoli lotti componenti la gara.

Successivamente il Responsabile del Procedimento dovrà provvedere all'inserimento dei lotti (se si tratta di più lotti) che compongono la procedura. A ciascun lotto il Sistema attribuisce il codice CIG e determina l'importo della eventuale contribuzione a carico degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura.

**Si ricorda che la stazione appaltante è tenuta a riportare i CIG e a richiamare le presenti istruzioni operative nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. Pertanto, quando viene pubblicato un Bando di gara o vengono inviate le lettere di invito alle procedure negoziate ex articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ed ai sensi del vigente Regolamento aziendale delle attività negoziali bisogna sempre riportare il CIG della gara.**

Con cadenza quadrimestrale l'Autorità renderà disponibile, in apposita area riservata del "Servizio di Riscossione", un bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) intestato alla stazione appaltante ovvero, ove richiesto, al singolo centro di costo, per un importo pari alla somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun "Numero gara" assegnato dal sistema SIMOG nel quadrimestre di riferimento. La stazione appaltante è tenuta al versamento della contribuzione entro la scadenza indicata nel bollettino MAV. Per eseguire il pagamento sarà quindi necessario iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> e stampare il bollettino MAV. **Si precisa che tale ultimo adempimento è di competenza dell'Area Gestione del Patrimonio e dell'Area Gestione Tecnica, le quali provvedono, con cadenza alternata, ad acquisire il MAV ed ad effettuare i pagamenti.**

## Capitolo X - MOMENTO DELLA ACQUISIZIONE DEL CIG

L'A.v.c.p. (determinazione n. 8/2010, punto 5) ha precisato che il CIG deve essere richiesto dal **Responsabile Unico del Procedimento** in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara, in quanto il codice deve essere indicato nel bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta.

Il CIG dovrà poi essere inserito nella richiesta di offerta comunque denominata e, in ogni caso, al più tardi, nell'ordinativo di pagamento.

**In tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l'obbligo della contribuzione nei confronti dell'Autorità, del pari, il CIG deve essere ugualmente indicato, al più tardi nell'ordinativo di pagamento, qualora il contratto sia eseguito in via d'urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.**

Con riguardo ai contratti stipulati nell'ambito del sistema delle convenzioni CONSIP (articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) e, più in generale, con riguardo agli accordi quadro, oltre all'obbligo di richiesta del CIG per la stipula della convenzione o dell'accordo, le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a

richiedere un distinto CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà poi indicato nei pagamenti a fini di tracciabilità. Nella richiesta di tale CIG "derivato", è, però, necessario fare riferimento al CIG relativo alla convenzione o all'accordo quadro.

## Capitolo XI - IL CUP

Il CUP, **Codice Unico di Progetto**, è costituito da una **stringa alfanumerica di 15 caratteri**, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse. La stringa è generata dal Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Programmazione Economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine dell'inserimento, con una procedura guidata, di alcune informazioni da parte dei soggetti responsabili dei progetti d'investimento. È una sorta di "codice fiscale" del progetto, basato sulla logica di associare, in maniera biunivoca, un codice al corredo informativo di ogni progetto. Il CUP consente, una volta messo a regime il **Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP)**, di identificare puntualmente ciascun intervento e di rilevarne le fasi di avanzamento, utilizzando una codifica unica, comune e valida per tutte le Amministrazioni e per i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel ciclo di vita dei progetti.

Il Sistema CUP è operativo presso il CIPE ed è interrogabile da tutti i soggetti registrati al Sistema. Si accede ad esso attraverso il sito web del CIPE, sottosezione dedicata al Sistema MIP/CUP: [www.cipecomitato.it/it/in\\_primo\\_piano/mip\\_cup/](http://www.cipecomitato.it/it/in_primo_piano/mip_cup/).

## Capitolo XII - QUANDO VA RICHIESTO IL CUP

Il CUP è stato istituito dall'art. 11 della L. 16.01.2003 n. 3 il quale prevede che: "*A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999 n. 144, e in particolare per le funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un "Codice unico di progetto",*

Il CUP quindi va richiesto per ogni "progetto di investimento pubblico",.

In conclusione dal combinato disposto dell'art. 1 c. 5 della L. 144/2003 e dell'art. 3 della L. 3/2003, risulta che: **IL CUP È OBBLIGATORIO PER GLI TUTTI GLI INVESTIMENTI PUBBLICI** in particolare per i programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei (ad esempio i fondi FERS).

La richiesta del CUP è obbligatoria, a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), per un "Progetto di investimento pubblico" (art. 11, L-2/2003), cioè quando si sia in presenza di:

**un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili:**

- a. La presenza di un decisore pubblico;
- b. La previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
- c. La presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
- d. La previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

Il CUP deve essere richiesto per i progetti d'investimento pubblico finanziati con risorse:

- provenienti da bilanci di Enti pubblici o di società partecipate – direttamente o indirettamente - da capitale pubblico;
- destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dal D.Lgs. 163/06 e su cessive modificazioni e integrazioni) e all'agevolazione di servizi e attività produttive;



finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo; in particolare è obbligatorio per gli interventi rientranti nel Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, finanziati con le risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) e con i Fondi europei.

**Il CUP attribuito al progetto non verrà mai cambiato nel tempo.** Il corredo informativo rappresenta la fotografia del progetto al momento in cui ne è decisa la realizzazione, pertanto **sarà possibile solo apportare correzioni** alle informazioni inserite in maniera errata al momento della richiesta del codice e inserire le comunicazioni relative alla chiusura e/o alla revoca del progetto.

### Capitolo XIII - COME SI USA IL CUP

Come stabilito dalla delibera CIPE 24/2004, il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde.

In particolare, il CUP deve essere inserito:

- a. nelle proposte e nelle istruttorie dei progetti d'investimento pubblico, che sono sottoposte all'esame del CIPE, e nei correlati documenti di monitoraggio;
- b. nelle richieste di finanziamento, nei provvedimenti di concessione e nei contratti di finanziamento
- c. con oneri a carico della finanza pubblica per la copertura, anche parziale, del fabbisogno;
- d. nei bandi di gara relativi a progetti d'investimento pubblico, nelle relative graduatorie e nei documenti conseguenti;
- e. nei documenti contabili, cartacei e informatici, relativi ai flussi finanziari generati da tali finanziamenti (la legge n. 136/2010, come modificata dal decreto legge n. 187/2010, prevede che nel caso si tratti di progetti di sviluppo per cui è obbligatorio il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3/2003, lo stesso CUP sia riportato, insieme al Codice Identificativo di Gara, su ogni strumento di pagamento dai fornitori della filiera interessata alla realizzazione di un'opera);
- f. nelle banche dati dei vari sistemi informativi, a qualsiasi titolo collegati ai suddetti progetti.

### Capitolo XIV - CHI DEVE RICHIEDERE IL CUP

Il CUP deve essere richiesto da Amministrazioni ed Enti pubblici, stazioni appaltanti e società private responsabili di progetti d'investimento pubblico, di qualsiasi importo. Per progetti di investimento pubblico si intendono: lavori pubblici, acquisto di servizi e forniture (finalizzati allo sviluppo), progetti di ricerca e interventi in campo formativo, incentivi ad unità produttive, aiuti e altre forme d'intervento.

La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al soggetto titolare del progetto, cui competono l'attuazione degli interventi e/o l'erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche.

### Capitolo XV - CUP PROVVISORIO

Il CUP si può richiedere anche per progetti d'investimento pubblico di cui non si conoscono ancora le caratteristiche della copertura finanziaria. In tal caso, il soggetto responsabile ha facoltà di registrare il corredo informativo del progetto limitatamente alle informazioni in suo possesso, ottenendo il cosiddetto CUP provvisorio, che verrà successivamente completato con l'inserimento delle informazioni di tipo finanziario. La stringa alfanumerica del CUP completo differisce da quella del CUP provvisorio solo per l'ultimo carattere, che nel CUP provvisorio è sempre 0 (mentre in quelli completi non lo è mai).

### Capitolo XVI - CUP CUMULATIVO

Quando più progetti d'investimento pubblico fanno parte di un unico complesso di interventi può essere richiesto un solo codice identificativo per tutti, detto CUP cumulativo, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- fra le fonti del finanziamento pubblico non vi devono essere risorse comunitarie;
- il finanziamento deve prevedere la concessione di contributi a soggetti che non siano unità produttive;

- Tracciabilità dei flussi finanziari -

- deve esistere un unico provvedimento amministrativo relativo al complesso di interventi (ad es. una delibera, un provvedimento dirigenziale, un decreto, un provvedimento di approvazione di una o più graduatorie);
- l'importo totale del finanziamento pubblico, richiesto per l'insieme dei progetti, non deve superare l'importo di 1 milione di euro;
- per ciascun progetto, il finanziamento pubblico non deve superare l'importo di 50 mila euro;
- i progetti devono riguardare un unico e specifico settore economico.

## Capitolo XVII - CUP MASTER

Quando l'oggetto di un progetto per il quale si sta richiedendo il CUP è già presente nella banca dati del Sistema (se, ad esempio, nel caso di lavori pubblici questo progetto interessa la medesima infrastruttura di un progetto già registrato; o, nel caso di incentivi ad unità produttive, il medesimo stabilimento industriale; o, nel caso della ricerca, presenta il medesimo obiettivo), nel corredo informativo si fa riferimento al codice già attribuito al primo dei progetti con il medesimo oggetto, che viene definito "CUP master". Il CUP master consente di individuare la presenza di collegamenti fra diversi progetti d'investimento pubblico:

- fra interventi che avvengono in tempi diversi (ad es. la costruzione di una seconda ala di un ospedale, edizioni successive di un medesimo corso di formazione);
- fra interventi anche contemporanei, ma articolati sul territorio e collegati ciascuno ad un suo quadro economico di riferimento e ad una specifica decisione del soggetto responsabile (ad es. la realizzazione di una strada in più lotti funzionali o la realizzazione del parcheggio per un ospedale).

## PARTE II - SITUAZIONI PARTICOLARI A CUI SI APPLICA LA NORMATIVA SULLA TRACCIABILITÀ

### Capitolo I - CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Per l'A.v.c.p. devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell'allegato II B a cui, come è noto, si applicano, solo alcune disposizioni del Codice dei contratti. A titolo esemplificativo, si osserva che l'acquisto da parte di una stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi, rientrante nell'allegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta l'assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità;

### Capitolo II - IL SUB APPALTO

La tracciabilità dei flussi finanziari per il principio contenuto nella L. 136/10 della "filiera...", deve essere applicata anche :

- a) ai rapporti derivanti dai contratti di subappalto propriamente intesi (subappaltatori);
- b) ai rapporti connessi ai subcontratti "assimilati" ai subappalti ai sensi dell'articolo 118, comma 11, prima parte, del Codice (con il termine "subcontratti", si intende l'insieme più ampio dei contratti derivati dall'appalto, ancorché non qualificabili come subappalti, soggetti a comunicazione nei confronti del committente); quindi ai subfornitori e subcontraenti, a qualsiasi titolo intervenienti nello sviluppo dell'appalto.

**L'A.v.c.p. ha inoltre peraltro precisato (determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010) che le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, quindi indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore.**

Sono , pertanto soggetti a nuovi obblighi:

- a. -i contratti sottoscritti dal 07.9.2010, anche se relativi a bandi pubblicati precedentemente;
- b. -i contratti sottoscritti dal 07.9.2010 aventi ad oggetto lavori e servizi complementari, anche se collegati ad un contratto stipulato precedentemente;
- c. -i nuovi contratti oppure contratti aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto;

## PARTE III - A QUALI FATTISPECIE NON SI APPLICA LA TRACCIABILITA'

### Capitolo I - LAVORI E FORNITURE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Secondo l'A.v.c.p., (determinazione n. 10/2010) gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso di svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ( articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti). Tale ipotesi si configura quando l'ASL provvede all'esecuzione, con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati o acquistati e con personale proprio, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento.

### Capitolo II - TRASFERIMENTO DI FONDI

L'A.v.c.p. (determinazione n. 10/2010) ritiene escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all'attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege.

### Capitolo III - CONTRATTI CONCLUSI TRA L'ASL E I PROPRI DIPENDENTI

Per l'A.v.c.p., gli obblighi di tracciabilità **non** si estendono ai contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (**articolo 19, comma 1, lett. e**) ed alle figure agli stessi assimilabili (ad esempio, la somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni, disciplinata dagli articoli 20 e ss. del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276, così come il lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196).

### Capitolo IV - ACQUISTO O LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI

Parimenti esclusi dall' applicazione della tracciabilità sono i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a), nonché concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c).

### Capitolo V - LE "SPESE ECONOMICHE".

Per le amministrazioni pubbliche una delle più importanti esclusioni dall'ambito applicativo oggettivo dell'art. 3 della legge n. 136/2010 riguarda le c.d. "spese economiche".

L'A.v.c.p. ha precisato inizialmente (determinazione n. 8/2010) che non rientrano nell'ambito applicativo della norma le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economico, quindi non a fronte di contratti di appalto.

Al titolo puramente esemplificativo, l'Autorità fa rientrare nella casistica le spese per:

- a. imposte,
- b. tasse e altri diritti erariali,
- c. le spese postali,
- d. valori bollati,
- e. anticipi di missione,
- f. le spese sostenute per l'acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo,
- g. acquisto di biglietti per mezzi di trasporto,
- h. acquisto di giornali e pubblicazioni, effettuati direttamente presso la sede del venditore.

Per tutte queste piccole spese è consentito utilizzare il contante, nel rispetto della normativa vigente.

Quando si utilizza il fondo economico per acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese minute e nei limiti fissati dal regolamento comunale, pertanto, il C.I.G. non necessita.

L'effettuazione di tali spese, quindi, comporta:



- a) che sussista per le stesse un fondo economale;
- b) che siano disciplinate le tipologie di spese e le loro caratterizzazioni (spese di limitato valore e/o urgenti, ecc.);
- c) che la loro effettuazione avvenga mediante acquisto diretto, senza presupposto di tipo contrattuale.

Si precisa, inoltre, che anche l'acquisto di un bene (ad es. una stampante) se effettuato dall'economista o comunque da personale dell'ASL direttamente al supermercato, è esentato dall'obbligo della tracciabilità.

## Capitolo VI - RAPPORTI ECONOMICI CONNESSI AL CONTRATTO DI APPALTO: CAUZIONI E CESSIONI DI CREDITI.

L'A.v.c.p. ha precisato (sia nella determinazione n. 8/2010 che in quella n. 10/2010) che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità, i pagamenti per fidejussioni stipulate dagli operatori economici in relazione alla commessa (ad esempio, la cauzione definitiva).

Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato né il CIG né il CUP, restando fermo l'onere di conservare idonea documentazione probatoria.

Per quanto riguarda le cessioni di credito, l'Autorità (determinazione n. 10/2010, punto 2.3.) ritiene che tale strumento di finanziamento, assai utilizzato dalle imprese, potrebbe vanificare le previsioni sulla tracciabilità dei pagamenti se non venisse precisato, almeno contrattualmente, che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

## Capitolo VII - PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'APPLICABILITÀ DELLA DISPOSIZIONE AI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LAVORATORI AUTONOMI.

L'A.v.c.p. ha precisato (determinazione n. 8/2010) che per quanto concerne gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (ad esempio, società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta. In particolare, con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, la disciplina sulla tracciabilità si applica a tutti i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice dei Contratti Pubblici e, quindi, anche ai professionisti ed agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi.

Quando l'attività è affidata al **PROFESSIONISTA** ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. trattandosi di consulenza (ovvero studio o parere) caratterizzata dalla personalità della prestazione e quindi un vero e proprio contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile non sono invece applicabili il complesso di obblighi dettati dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge n. 136/2010.

## Capitolo VIII - CLAUSOLE RELATIVE ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI DI APPALTO

Le disposizioni sulla tracciabilità determinano:

**a) l'obbligatoria inserzione in ogni contratto di appalto** (ma anche di cottimo fiduciario) di una clausola che impone all'appaltatore (o affidatario) di adempiere agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dall'art. 3 della legge n. 136/2010;

**b) l'obbligatoria inserzione in ogni contratto di subappalto o di subfornitura di una clausola** che impone al subappaltatore o subfornitore o subcontraente di adempiere ai medesimi obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari.

e) l'obbligatoria verifica da parte della stazione appaltante che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge.

**La mancata inserzione di tali clausole comporta la nullità assoluta dei contratti di appalto o subappalto o subfornitura** che ne sono sprovvisti, determinando una fattispecie di nullità stabilita dalla legge ai sensi dell'art. 1418, comma 3 del codice civile.

Si ricorda che nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria, l'ASL deve procedere all'immediata risoluzione del contratto.

I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità devono inviare alla Stazione Appaltante, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture

## Capitolo IX - ASPETTI PROCEDURALI

L'onere della tracciabilità scatta da subito anche per i contratti in essere.

I Responsabili del Procedimento/Dirigenti/Funzionari, prima di provvedere ai pagamenti relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture in corso devono farsi carico di:

- a) richiedere, sin dall'avvio della procedura, il C.I.G.
- b) riportare tale codice sulla proposta di liquidazione affinché gli uffici preposti l'emissione dei mandati possano indicarlo nel mandato di pagamento;
- c) chiedere alle imprese aggiudicatrici di comunicare per iscritto, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, gli estremi identificativi del conto corrente acceso esclusivamente presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a. dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, specificando che i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- d) controllare, in caso di rilascio di autorizzazione al subappalto, che nei relativi contratti sia inserita la clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto.

## Capitolo X- APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA AL MERCATO DIGITALE

Le indicazioni sopra esposte valgono anche per gli acquisti effettuati mediante il mercato digitale realizzato da CONSIP per conto del ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle varie forme previste: convenzione, mercato elettronico, asta elettronica.

Dopo l'adozione della determinazione a contrattare, sulla quale dovrà essere riportato il C.I.G. seguendo le istruzioni sopra impartite, il Responsabile del Procedimento dovrà inviare una comunicazione all'appaltatore, in modo che l'appaltatore medesimo, tempestivamente comunichi il conto corrente o postale dedicato, nonché tutte le informazioni sopra richiamate per la tracciabilità dei pagamenti.

Si consiglia di indicare il CIG su tutti gli atti formati dagli uffici e su tutta la corrispondenza con il soggetto creditore.

## PARTE IV - DISCIPLINA TRANSITORIA

### Capitolo I - L'ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI GIÀ STIPULATI

La norma prevede che i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 136 del 2010, come modificato dal comma 1, lettera a), dell'articolo 7 dello stesso decreto, **entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto**. La legge di conversione è in vigore dal 19 dicembre 2010, quindi il periodo transitorio **scade il 18 giugno 2011**.

Il medesimo comma 2 prevede, poi, che tali contratti, ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile (c.c.), **“si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del 2010 e successive modificazioni”**.

Con specifico riguardo agli obblighi di tracciabilità, in conseguenza di tale previsione, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, **detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi**.

Il meccanismo di integrazione automatica, valido sia per i contratti principali che per i contratti a valle, è quindi idoneo ad evitare la grave conseguenza della nullità assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole della tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio, sancita dal comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 136/2010, consentendo altresì di abbattere gli elevati costi connessi.

L'integrazione automatica dei contratti semplifica pertanto, gli oneri di controllo posti in capo alle stazioni appaltanti dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, dal momento che devono intendersi automaticamente emendati in senso conforme ai nuovi obblighi di tracciabilità.

Al riguardo, l'AVCP suggerisce alle stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, si procede alla comunicazione del CIG, laddove non precedentemente previsto.

Il D.L. 187/2010 ha stabilito che i contratti stipulati prima del 07/09/2010 e i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivati devono essere adeguati alle nuove disposizioni entro il **18/06/2011**:

- **prima del 18/06/2011 le Stazioni Appaltanti** possono legittimamente effettuare i pagamenti richiesti in esecuzione di contratti sottoscritti prima del 07/09/2010 anche se sprovvisti della clausola di tracciabilità .
- **dopo il 18/06/2011** i contratti che non riportano la clausola relativa alla tracciabilità saranno nulli e , pertanto inidonei a produrre effetti giuridici.

## PARTE V – IL SISTEMA SANZIONATORIO

### Capitolo I – LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI INAMPIMENTI DELLE DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITÀ

#### LEGGE 13 agosto 2010, n. 136 art. 6, commi da 1 a 5-*bis*, SISTEMA SANZIONATORIO.

L'art. 6 della L. 136/2010 prevede le seguenti sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti:

- a. sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa nel caso di mancato utilizzo di banche o delle Poste spa per le transazioni relative a commesse pubbliche, secondo quanto sancito dall'art. 3 L. 136/2010;
- b. sanzione dal 2 al 20 per cento del valore della transazione in caso di mancato utilizzo di conto corrente dedicato e di mancata indicazione del CUP;
- c. sanzione dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito su conto corrente dedicato nel caso in cui non sia effettuato con strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
- d. sanzione amministrativa da 500 a 3000 euro per omessa o tardiva comunicazione del conto corrente dedicato.



## Appendice

### Legislazione e dottrina

L. 13-8-2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia."

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.

#### Art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. <sup>(c)</sup> <sup>(d)</sup> <sup>(e)</sup>

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. <sup>(f)</sup>

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti. <sup>(g)</sup> <sup>(h)</sup>

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. <sup>(i)</sup>

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. <sup>(j)</sup>

[6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. <sup>(kk)</sup>]

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. <sup>(ll)</sup>

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. <sup>(mm)</sup>

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. <sup>(nn)</sup>

- Tracciabilità dei flussi finanziari -

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. <sup>43)</sup>

(2) L' art. 6, comma 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, ha interpretato il presente articolo nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nel presente articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti; per i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, vedi il comma 2 del medesimo art. 6, D.L. 187/2010.

(3) L' art. 6, comma 3, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, ha interpretato l'espressione «filiera delle imprese», di cui al presente comma, nel senso che si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

(4) L' art. 6, comma 4, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, ha interpretato l'espressione «anche in via non esclusiva», di cui al presente comma, nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

(5) L' art. 6, comma 5, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, ha interpretato le espressioni «eseguiti anche con strumenti diversi» e «possono essere utilizzati sistemi diversi», di cui al presente comma, nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

(6) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

(7) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

(8) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

(9) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

(10) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

(11) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 6), D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

(12) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 7), D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

(13) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 8), D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

(14) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 2-bis), D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

(15) Vedi, anche, la Det. 18 novembre 2010, n. 8 e, successivamente, la Det. 22 dicembre 2010, n. 10.

**Art. 6 Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 136 del 2010, come modificato dal comma 1, lettera a), dell'articolo 7 del presente decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni. <sup>(13)</sup>
3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estanei alle commesse pubbliche comunicate.
5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l'espressione: «possono essere utilizzati sistemi diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. <sup>(13)</sup>

(13) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217.

---

**Determinazione della AUTORITÀ' VIGILANZA SUI CONTRATTI DEI LAVORI PUBBLICI N. 8 del 18 Novembre 2010**

**“PRIME INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA' FINANZIARIA EX ART. 3, LEGGE 13 AGOSTO 2010, n. 136, COME MODIFICATO DAL D.L. 12 NOVEMBRE 2010, n. 187”**

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 4 dicembre 2010)

**1. Premessa**

Il 7 settembre 2010 è entrato in vigore il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196. Successivamente, con decreto-legge n. 187 del 12 novembre 2010 sono state dettate disposizioni interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, di cui all'articolo 3 della citata legge. Quest'ultimo, al comma 1, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n.1 del d.l. n. 187/2010, stabilisce che “per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i contraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”. Il successivo comma 2 estende gli obblighi di tracciabilità anche ai pagamenti “destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche”, che devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato “anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto (...)”. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è, inoltre, previsto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità, su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Considerata la delicatezza e la complessità della materia ed il suo impatto sul mercato, l'Autorità adotta la presente determinazione con l'obiettivo di offrire alcune prime indicazioni applicative circa l'articolo 3 della legge n. 136/2010, come modificato dal d.l. n. 187/2010.

## 2. Entrata in vigore

La legge n. 136/2010 non prevedeva espressamente una disciplina transitoria, circostanza che ha dato adito ad interpretazioni divergenti. Il Ministero dell'Interno, con nota n. 13001/118/Gab del 9 settembre u.s., aveva affermato che l'ambito di applicazione dovesse intendersi riferito "ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge" e, pertanto, alla data del 7 settembre 2010. L'articolo 6, comma 1, del d.l. n. 187/2010 accoglie tale interpretazione, disponendo che "l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati dallo stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti". Di conseguenza, devono, in primo luogo, ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti da sottoscrivere dopo l'entrata in vigore della legge, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore della legge stessa. Ogni nuovo rapporto contrattuale, quindi, sarà sottoposto all'applicazione dell'articolo 3, dal momento che, in occasione della stipulazione dei contratti, sarà possibile inserire anche le nuove clausole sulla tracciabilità. Pertanto, sono *ab initio* soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti aventi ad oggetto i lavori o servizi complementari, per quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente (cfr. articolo 57, comma 5, lett. a) del Codice dei contratti pubblici), nonché i nuovi contratti, originati dal fallimento dell'appaltatore (articolo 140 del Codice dei contratti pubblici) oppure, ancora, aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (articolo 132 del Codice dei contratti pubblici e articolo 10 del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000), in quanto tutte fattispecie ascrivibili ad un nuovo contratto. In secondo luogo, per i contratti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010, viene ora prevista una norma transitoria ad hoc, secondo la quale detti contratti - ed i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti - "sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 (...) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge". La previsione, quanto mai opportuna per motivi di sistematicità ed omogeneità del sistema di tracciabilità, impone, quindi, un adeguamento di tutti i contratti in essere alla data del 7 settembre 2010 alle nuove disposizioni entro il termine del 7 marzo 2011. Da ciò discende che, prima della scadenza di tale termine (7 marzo 2011), le stazioni appaltanti potranno legittimamente effettuare, in favore degli appaltatori, tutti i pagamenti richiesti in esecuzione di contratti, sottoscritti anteriormente al 7 settembre 2010, anche se sprovvisti della clausola relativa alla tracciabilità; dopo il 7 marzo 2011, i contratti che non riporteranno la clausola relativa alla tracciabilità saranno nulli e, pertanto, inidonei a produrre alcun effetto giuridico. Occorre, infatti, mettere in correlazione la citata norma transitoria con il comma 8 dell'articolo 3, che prevede l'inserimento "a pena di nullità" di una clausola nel contratto principale (sottoscritto con la stazione appaltante) avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto del descritto obbligo è punito con la sanzione della nullità assoluta del contratto; ciò vuol dire che, in questa ipotesi, è preclusa l'operatività della disposizione di cui all'articolo 1339 c.c. Come è noto, tale articolo prevede l'inserzione automatica nel contratto delle clausole imposte dalla legge, ove l'accordo ne fosse sprovvisto; si tratta di una limitazione dell'autonomia contrattuale legittimata dalla necessità di impedire che l'esercizio dell'attività economica si traduca in un regolamento di interessi contrario all'utilità sociale, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. Pertanto, *nulla questio* in relazione ai contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge n. 136/2010 che devono *ab origine* contenere la clausola di tracciabilità; per i contratti sottoscritti prima di tale data, invece, il legislatore assegna un termine di centottanta giorni entro cui adeguare i contratti alle nuove disposizioni. Il dubbio che potrebbe porsi, circoscritto a quest'ultima fattispecie, concerne la possibilità o meno, per le stazioni appaltanti, di avvalersi dello strumento offerto dall'articolo 1339 c.c.. In altri termini, ci si chiede se sia necessario effettuare un'integrazione formale espressa dei contratti in essere alla data del 7 settembre 2010 o possa trovare applicazione il meccanismo dell'inserzione automatica della clausola. Stante il tenore letterale del comma 8 dell'articolo 3 e fatta salva la possibilità di modifica, in sede di conversione del decreto-legge, delle disposizioni in esame, nel senso di prevedere un adeguamento automatico dei contratti in essere, si suggerisce di integrare espressamente i contratti già stipulati, mediante atti aggiuntivi; tale soluzione appare più cautelativa sia per le amministrazioni pubbliche sia per gli operatori economici, in quanto li pone al riparo dal rischio della nullità dell'accordo. Quanto precede vale anche in riferimento all'inserzione della clausola in commento nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture, nel rispetto del comma 9 dell'articolo 3.

Sono allegati alla presente determinazione esempi delle clausole in questione.

## 3. Ambito di applicazione

Gli articoli 3 e 6 del Piano straordinario contro le mafie si rivolgono agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese, nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici. Dall'ampia dizione impiegata dall'articolo 3, comma 1, discende che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti: 1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso; 2) concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice dei contratti; 3) contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria; 4) contratti di subappalto e subfornitura; 5) contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti. In considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti obbligati all'applicazione del Codice dei contratti pubblici; in primo luogo, nel novero di tali soggetti, sono incluse le "stazioni appaltanti", definite all'articolo 3, comma 33, del Codice dei contratti come "le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32". Le amministrazioni aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate dal comma 25 del richiamato articolo, che menziona "le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti". Sono, inoltre, sottoposti agli obblighi ex articolo 3 gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207 del Codice dei contratti pubblici, ivi incluse le imprese pubbliche.

La disposizione in commento individua, inoltre, i soggetti tenuti agli obblighi di tracciabilità, correlandoli alla "filiera delle imprese", interessati a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche. L'articolo 6, comma 3, del d.l. n. 187/2010 ha chiarito che l'espressione "filiera delle imprese" si intende riferita "ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

18

163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto". L'intento del legislatore è dunque quello di assicurare la tracciabilità dei pagamenti riguardanti tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto. Se tale è la ratio, ciò che deve essere tenuto in considerazione non è tanto il grado di affidamento o sub affidamento, bensì la tipologia di affidamento (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per l'esecuzione del contratto principale), a prescindere dal livello al quale lo stesso viene effettuato. Tale interpretazione è confermata dalla formulazione prevista dal comma 9 dell'articolo 3. Secondo quanto previsto nel d.l. n. 187/2010, con il termine "contratti di subappalto" si intendono i subappalti soggetti ad autorizzazione, ivi compresi i subcontratti "assimilati" ai subappalti ai sensi dell'articolo 118, comma 11, prima parte, del Codice; con il termine "subcontratti", si intenda l'insieme più ampio dei contratti derivati dall'appalto, ancorché non qualificabili come subappalti, riconducibili all'articolo 118, comma 11, ultima parte, del Codice (nel quale il termine subcontratto viene usato come contratto derivato, non qualificabile come subappalto, bensì soggetto a comunicazione nei confronti del committente). Al riguardo, giova, altresì, rammentare che il d.P.R. 2 agosto 2010, n.150, recante il regolamento in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accesso nei cantieri, all'articolo 1, precisa che le imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici sono "tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti". Ciò risulta anche coerente con la finalità di interesse pubblico che impone all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro per i subcontratti stipulati per l'esecuzione del contratto, a prescindere dalla loro riconducibilità alla definizione di subappalto ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (cfr., in tal senso, TAR Lazio, Roma, sez. I, 12 novembre 2008, n. 10059). D'altra parte, l'autorizzazione della stazione appaltante, disciplinata al citato articolo 118, comma 8, è richiesta anche per i subcontratti di importo inferiore al 2% dell'importo della prestazione affidata o di importo inferiore a 100.000 euro (come chiarito dall'Autonità nella determinazione n. 6 del 27 febbraio 2003), proprio in ragione del potere di controllo, con finalità di ordine pubblico, inteso a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche, con conseguente carattere pubblicistico della valutazione riservata alla pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2010, n. 1713). A titolo esemplificativo, per gli appalti di lavori pubblici, possono essere ricompresi: noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, espropri, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere (cfr., al riguardo, le Linee guida antimafia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"). Si precisa, poi, che, per quanto concerne gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (ad esempio, società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta.

In particolare, con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, le norme si applicano a tutti i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice dei contratti e, quindi, anche ai professionisti ed agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi. Ciò, sia perché lo scopo della norma è quello di tracciare tutti i flussi di denaro pubblico (senza ovviamente escludere persone fisiche) sia perché la nozione di impresa non può che essere quella prevista dalla normativa comunitaria sotto il profilo della figura dell'operatore economico (persona fisica o giuridica) sia, ancora, perché è lo stesso Trattato europeo a non consentire discriminazioni fra persone fisiche e giuridiche operanti nello stesso ambito. Appare, poi, opportuno specificare che ricadono nell'obbligo di tracciabilità anche i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi. Al contrario, non rientrano nell'ambito applicativo della norma le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economico, non a fronte di contratti di appalto. A titolo puramente esemplificativo, possono rientrare nella casistica in esame imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di missione, nonché le spese sostenute per l'acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzi di trasporto, di giornali e pubblicazioni periodiche. Queste spese, pertanto, potranno essere effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento, nel rispetto delle norme vigenti. La disposizione estende gli obblighi di tracciabilità, tra i quali l'utilizzo di conti correnti dedicati, ai concessionari di finanziamenti pubblici, inclusi i finanziamenti europei, tra i quali rientrano i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento indipendentemente dall'importo.

Resta ferma, infine, l'applicazione delle ulteriori disposizioni dettate in materia di contrasto alla criminalità organizzata, che prevedono controlli più stringenti rispetto alle misure di cui alla legge n. 136/2010, come per i lavori relativi alla ricostruzione in Abruzzo e all'Expo 2015, ovvero attivate in via convenzionale attraverso i protocolli di legalità, come, ad esempio, il Protocollo relativo alla Variante di Cannitello. Restano ferme, inoltre, le ulteriori disposizioni in tema di monitoraggio finanziario delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 176 del Codice dei contratti pubblici.

#### 4. Indicazioni generali sulle modalità di attuazione della tracciabilità

Il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136 prevede, per i soggetti sopra indicati, i seguenti obblighi:

1. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Ne consegue che sia i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell'appaltatore sia quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato; in altri termini, la norma stabilisce, quale obbligo a carico degli operatori della filiera, l'apertura di conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti ed incassi);

2. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

c. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative circa tali prescrizioni.

1. Con riguardo al conto corrente dedicato, il d.l. n. 187/2010 ha chiarito (articolo 6, comma 4) che l'espressione "anche in via non esclusiva" si interpreta nel senso che "ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate". Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possano essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può utilizzare il conto corrente dedicato ad un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla costruzione di un edificio privato. In altri termini, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato. È, altresì, ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste.
2. Per quanto riguarda i pagamenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, il d.l. n. 187/2010 ha previsto la possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico bancario o postale, "purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni". Al riguardo, si precisa che il requisito della piena tracciabilità sussiste per le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche); queste ultime costituiscono un servizio di pagamento, prevalentemente usato tra imprese per la riscossione di crediti commerciali, che consente al creditore di sostituire le tradizionali ricevute bancarie cartacee con un flusso elettronico di informazioni. Sussiste, peraltro, in questo caso, un vincolo relativo alla circostanza che il CUP e il CIG siano inseriti fin dall'inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio, infatti, con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l'eventuale pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore. Diversa appare la situazione che connota, allo stato, il servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) che attualmente non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità. Il RID costituisce il principale servizio di addebito preautorizzato offerto in Italia; esso consente di effettuare l'incasso di crediti derivanti da obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata e presuppone una preautorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore. Il flusso telematico che attualmente gestisce il RID non sembra in grado di gestire i codici. È in corso di valutazione la possibilità di realizzare soluzioni tecniche alternative: tra queste, l'abbinamento univoco dei codici alla delega RID all'atto di attivazione del rapporto, con successiva gestione della fase di riscontro nell'ambito della c.d. "procedura di allineamento elettronico degli archivi". Si segnala, altresì, che lo strumento paneuropeo assimilabile al RID - il SEPA *Direct Debit*, le cui specifiche sono definite nell'ambito del *Rulebook* redatto dallo *European Payment Council* - reca un campo libero facoltativo nel quale potrebbero essere presumibilmente ospitati i codici in parola. Questo strumento non è ancora diffuso: ove divenisse di ampio utilizzo si potrà valutare la sua concreta adeguatezza a rispettare il requisito della piena tracciabilità.

È peraltro onere dei soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità conservare la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi.

3. Si precisa che l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, è da intendere posto a carico anche della stazione appaltante, che deve riportare il CIG (e, ove necessario, il CUP) nei mandati di pagamento all'appaltatore o al concessionario di finanziamenti pubblici.
4. In merito alle cessioni di credito, si sottolinea che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG (e, ove necessario, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.
5. Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui all'articolo 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti. L'articolo 117, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni prevede, altresì, in alternativa all'accensione del conto separato, una fidejussione bancaria: in tal caso, il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quanto indicato in via generale.

##### 5. Richiesta ed indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP)

L'articolo 1, comma 4, del d.l. n. 187/2010 ha sostituito il comma 5 dell'articolo 3 stabilendo che, "ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)". Pertanto, il CIG - codice che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, e il riferimento alla eventuale voce di spesa del quadro economico del progetto - è divenuto obbligatorio, ai fini di tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta e,

quindi, anche per i contratti di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici. Il CIG deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento (cfr., sul punto, comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 settembre scorso) in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara, in quanto il codice deve essere indicato nel bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta. Il CIG dovrà poi essere inserito nella richiesta di offerta comunque denominata e, in ogni caso, al più tardi, nell'ordinativo di pagamento. E' questo, ad esempio, il caso degli acquisti di beni e servizi effettuati per mezzo del Mercato Elettronico della p.a. (MEPA), ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. n. 101/2002: in tal caso, infatti, l'incontro tra offerta privata e domanda pubblica può avvenire senza la previa richiesta di offerta, direttamente a mezzo di ordinativi di acquisto. In tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l'obbligo della contribuzione nei confronti dell'Autorità, del pari, il CIG deve essere indicato, al più tardi nell'ordinativo di pagamento, qualora il contratto sia eseguito in via d'urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. Con riguardo ai contratti stipulati nell'ambito del sistema delle convenzioni CONSIP (articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) e, più in generale, con riguardo agli accordi quadro, oltre all'obbligo di richiesta del CIG per la stipula della convenzione o dell'accordo, le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà poi indicato nei pagamenti a fini di tracciabilità. Nella richiesta di tale CIG "derivato", è, però, necessario fare riferimento al CIG relativo alla convenzione o all'accordo quadro. Il CUP, in aggiunta al CIG, è invece obbligatorio, "per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici" con riguardo a "ogni nuovo progetto di investimento pubblico" (articolo 11, della legge n. 3/2003 citata), senza alcuna indicazione di importo. La nozione rilevante ai fini del rilascio del CUP è quella individuata nelle delibere adottate dal CIPIE in materia (cfr. in particolare, la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, come integrata dalla delibera 19 dicembre 2003, n. 126 e dalla delibera 29 settembre 2004, n. 24).

## 6. Gestione dei movimenti finanziari

### 6.1 Pagamenti di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e provvista di immobilizzazioni tecniche

L'articolo 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:

- stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
- manodopera (emolumenti a operai);
- spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);
- provvista di immobilizzazioni tecniche;
- consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.

Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ad uno o più contratti pubblici. Il pagamento deve essere effettuato e registrato per il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto. Ad esempio, se una determinata attrezzatura viene utilizzata con riferimento a più commesse, il relativo pagamento risulterà registrato per l'intero con esclusivo riferimento ad una delle commesse in questione, mentre non sarà considerato per le altre. Allo stesso modo, i pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di contratti. Con riferimento tali pagamenti si ritiene che non vada indicato il CIG/CUP. I pagamenti di cui al comma 2 dell'articolo 3 devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con "strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto", essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo. Oltre agli strumenti già indicati nel paragrafo 4, l'utilizzo di assegni bancari e postali può ritenersi consentito solo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: a) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento); b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG).

### 6.2 Pagamenti in favore di enti previdenziali assicurativi, istituzionali, in favore dello Stato o di gestori o fornitori di pubblici servizi

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per:

- imposte e tasse;
- contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
- assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa;
- gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.).

Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del d.l. n. 187/2010), senza l'indicazione del CIG/CUP. Oltre agli strumenti già indicati nel paragrafo 4, per tali esborsi possono essere utilizzate le carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato.

- Tracciabilità dei flussi finanziari -

Per quanto riguarda , poi, l'espressione "spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro" di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, essa va interpretata nel senso che la soglia indicata di 500 euro è riferita all'ammontare di ciascuna spesa e non al complesso delle spese sostenute nel corso della giornata (cfr., al riguardo, le Linee guida antimafia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile").

### 6.3 Spese estranee al contratto pubblico cui si riferisce il conto corrente dedicato

In base al comma 4 dell'articolo 3, come modificato dall'articolo 7 del d.l. n. 187/2010, "ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni". La previsione deve essere letta in connessione con la facoltà, sancita dal comma 2, di impiegare il conto corrente dedicato anche per pagamenti non riferibili in via esclusiva alla realizzazione degli interventi per i quali è stato rilasciato il CIG.

In detta evenienza, qualora l'operatore economico intenda reintegrare i fondi del conto dedicato, lo potrà fare solo mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità, nei termini già esposti.

In particolare, nel caso in cui il conto dedicato ad una commessa pubblica dovesse rimanere "in rosso", – attesa l'impossibilità per l'impresa di provvedere ai relativi pagamenti mediante un conto corrente non dedicato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n.136/2010 (articolo 6) – non sembra sussistere alcun impedimento normativo al versamento, tramite strumenti che garantiscano la tracciabilità, di somme sul conto corrente interessato, al fine di consentire i necessari pagamenti.

## 7. Comunicazioni

E' stabilito (articolo 3, comma 7, come modificato) che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010). Si deve, peraltro, ritenere che il termine "utilizzazione" sia stato impiegato nel senso di "destinazione" del conto alla funzione di conto corrente dedicato, dal momento che, sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non è ipotizzabile l'utilizzo del conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n. 136/2010). Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell'articolo 3, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontrattati della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.

In base a quanto sopra considerato,

## Il Consiglio

Adotta la presente determinazione.

Firmato:

Il Presidente relatore

Giuseppe Mirienza

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 19 novembre 2010



Il Segretario: Maria Esposito

### Allegato 1

#### Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Art. (...)

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Art. (...)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

### AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Determinazione del 22-12-2010 n. 10 – "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari. (Articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 gennaio 2011, n. 4.

### IL CONSIGLIO

#### Premessa.

Il presente atto fa seguito alla determinazione n. 8 adottata dall'Autorità lo scorso 18 novembre e recante «Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187».

L'Autorità, attesa anche la conversione con legge 17 dicembre 2010, n. 217 del decreto-legge n. 187 del 12 novembre 2010, di modifica della legge 13 agosto 2010, n. 136 e considerate le numerose richieste di chiarimenti pervenute, ha ritenuto di emanare ulteriori indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità, avuto riguardo alle problematiche di maggior rilievo segnalate da stazioni appaltanti ed operatori economici.

#### 1. Regime transitorio.

Alla luce del quadro normativo risultante dalle modifiche apportate alla legge n. 136/2010, gli obblighi di tracciabilità trovano immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorché relativi a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010. Tali contratti devono recare sin dalla sottoscrizione le nuove clausole sulla tracciabilità.

Per quanto concerne, invece, i contratti sottoscritti prima della data menzionata (7 settembre 2010), l'art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Accogliendo l'auspicio espresso dall'Autorità, il citato comma 2 prevede, poi, che tali contratti, ai sensi dell'art. 1374 del codice civile (c.c.), «si intendano automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato art. 3 della legge n. 136 del 2010».

e successive modificazioni». L'art. 1374 c.c. stabilisce che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Con specifico riguardo agli obblighi di tracciabilità, in conseguenza di tale previsione, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi.

Il meccanismo di integrazione automatica, valido sia per i contratti principali che per i contratti a valle, è quindi idoneo ad evitare la grave conseguenza della nullità assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole della tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio, sancita dal comma 8 dell'art. 6 della legge n. 136/2010, consentendo altresì di abbattere gli elevati costi connessi.

L'integrazione automatica dei contratti semplifica, inoltre, gli oneri di controllo posti in capo alle stazioni appaltanti dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, per i contratti antecedenti alla data del 7 settembre u.s. ed in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, dal momento che anch'essi, come osservato, devono intendersi automaticamente emendati in senso conforme ai nuovi obblighi di tracciabilità. Al riguardo, si suggerisce alle stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, si procede alla comunicazione del CIG, laddove non precedentemente previsto.

Da ultimo, è opportuno ribadire che, fino alla scadenza del periodo transitorio, resta ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG.

## 2. Ambito di applicazione.

In linea generale, si rammenta che la ratio delle norme dettate dalla legge n. 136/2010 è quella di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. A tal fine, tra l'altro, la legge prevede che i flussi finanziari, provenienti da soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice dei contratti) e diretti ad operatori economici aggiudicatari di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, debbano essere tracciati, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex post.

L'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 stabilisce che le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, pertanto, assume fondamentale importanza la nozione di appalto (e, di riflesso, quella di appaltatore).

Nel codice civile, all'art. 1655, il contratto di appalto è definito come «il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro».

Nel Codice dei contratti, all'art. 3, comma 6, accogliendo la nozione di derivazione comunitaria, l'appalto pubblico è definito come il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice stesso.

Come già affermato nella determinazione n. 8 del 2010 di questa Autorità, quindi, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore.

Ugualmente, la disposizione si applica ai concessionari di lavori pubblici e di servizi, dal momento che la normativa comunitaria ed il Codice dei contratti definiscono la concessione quale «contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, ... che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico ... ad eccezione del fatto che il corrispettivo ... consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera (o i servizi) o in tale diritto accompagnato da un prezzo ...».

Si precisa che, per quanto riguarda i corrispettivi incassati dai concessionari di servizio pubblico, corrisposti dagli utenti (ad esempio TARISU), gli stessi possono essere versati con qualsiasi strumento di pagamento, ivi incluso il contante. Detti pagamenti devono, comunque, essere effettuati sul conto corrente dedicato, indicato dal concessionario al committente.

Sulla base di tali considerazioni, la normativa sulla tracciabilità si applica, in prima battuta, ai contratti di concessione e di appalto posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e sottoposti alla disciplina del Codice dei contratti.

Al contrario, deve ritenersi escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all'attività espletata in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato.

- Tracciabilità dei flussi finanziari -

Sono, invece, inclusi i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell'ambito dei settori «speciali» individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice, parte III, mentre sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di tali attività. Tale conclusione appare estendibile anche ai contratti che si riferiscono ad attività sottratte successivamente, in base ad una decisione della Commissione europea, al campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE e del Codice in quanto «direttamente esposti alla concorrenza» (art. 30 della direttiva 2004/17/CE e art. 219 del Codice dei contratti). Recentemente, ad esempio, tale è il caso dei contratti destinati all'attività di generazione di energia elettrica per la «Zona Nord» di cui alla Decisione della Commissione 2010/403/UE del 14 luglio 2010 recepita con decreto 5 agosto 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie.

Al fine di evitare elusioni della normativa sulla tracciabilità, quest'ultima trova altresì applicazione ai flussi finanziari relativi a contratti di appalto affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice dei contratti.

### 2.1 Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice dei contratti.

La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche con riguardo ai contratti esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice dei contratti, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell'appalto. Ad esempio, sono da ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti previsti dagli articoli 16 (contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico), 17 (contratti segreti o che si esigono particolari misure di sicurezza) e 18 (contratti aggiudicati in base a norme internazionali).

Parimenti, devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell'allegato II B a cui, come è noto, si applicano, solo alcune disposizioni del Codice dei contratti. A titolo esemplificativo, si osserva che l'acquisto da parte di una stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi, rientrante nell'allegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta l'assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità. Il rapporto tra l'operatore economico che organizza i corsi formativi ed i docenti esterni coinvolti, a seguito di contratti d'opera per prestazioni occasionali, invece, è assimilabile all'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 2 della legge n. 136/2010: ne discende che i trasferimenti di denaro conseguenti possono essere esentati dall'indicazione del CIG e del CUP, ferma restando l'osservanza delle altre disposizioni.

Alcune puntualizzazioni si rendono necessarie con riguardo all'art. 19, comma 1 del Codice dei contratti. Quest'ultimo contempla una molteplicità di figure contrattuali eterogenee, non tutte qualificabili come contratti d'appalto. A titolo esemplificativo, gli obblighi di tracciabilità non si estendono ai contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (art. 19, comma 1, lett. e) ed alle figure agli stessi assimilabili (ad esempio, la somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni, disciplinata dagli articoli 20 e ss. del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276, così come il lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196). Parimenti esclusi dal perimetro di applicazione della tracciabilità sono i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (art. 19, comma 1, lett. a), nonché concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (art. 19, comma 1, lett. c). Sono invece soggetti alla tracciabilità i contratti pubblici di cui all'art. 19, comma 1 che sono appalti di servizi, quali i servizi finanziari menzionati alla lettera a), secondo periodo, ed i contratti di ricerca e sviluppo di cui alla lettera f).

Quanto al secondo comma dell'art. 19, lo stesso esclude l'applicazione del Codice dei contratti agli «appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato».

Si ritiene, al riguardo, in considerazione della ratio della legge n. 136/2010, che detti appalti non siano soggetti agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere esse tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatrici (per un esempio di soggetti rientranti in tale previsione normativa, si veda la sentenza del TAR Toscana n. 1042/2010).

### 2.2 Amministrazione diretta e cottimo fiduciario, affidamenti in house e società miste.

Gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso di svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex art. 125, comma 3, del Codice dei contratti. Tale ipotesi si configura quando la stazione appaltante provvede all'esecuzione con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati o acquistati e con personale proprio, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Il ricorso all'istituto in commento non integra, pertanto, la fattispecie del contratto d'appalto con un operatore economico. Diversamente, sono soggette alla tracciabilità le procedure di cottimo fiduciario.

Devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 anche le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house), in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso, assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà. Ai fini della tracciabilità, quindi, non deve essere indicato il CIG. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi.

- Tracciabilità dei flussi finanziari -

Si rileva, inoltre, che la procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento del servizio al socio stesso (cl. socio operativo), è soggetta alla tracciabilità, non potendo essere esclusa dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010; conseguentemente, per tale fattispecie, è necessario richiedere il CIG all'Autorità.

*2.3 Utilizzo del fondo economale.*

Come già specificato nella determinazione n. 8 del 2010, per le spese effettuate dai cassieri, utilizzando il fondo economale, deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l'utilizzo di contanti, nel rispetto della normativa vigente; sono state indicate, ad esempio, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni. Si tratta, in sostanza, delle spese che ciascuna amministrazione disciplina in via generale con un provvedimento interno: ad esempio, il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) stabilisce che il regolamento di contabilità di ciascun ente preveda l'istituzione di un servizio di economato «per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare» (articoli 152 e 153 TUEL). Il regolamento contiene un'elencazione esemplificativa degli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente (non compatibili con gli indugi della contrattazione e l'emanazione di un provvedimento di approvazione), entro un limite di importo fissato, anch'esso, nel medesimo regolamento; la gestione di tali spese, superando il rigido formalismo delle procedure codificate, avviene secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

Le spese ammissibili devono essere, quindi, tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione. Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto secondo quanto già specificato;

infine, si puntualizza che la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente.

A titolo esemplificativo, si può rammentare quanto stabilito dal D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, il quale contempla le disposizioni che il regolamento di ciascun ente deve specificare riguardo la gestione delle spese di modesta entità, contenute entro importi certi e prefissati. Tale regolamento, in particolare, prevede che il cassiere provveda, su richiesta dei competenti uffici, al pagamento delle spese contrattuali e dei sussidi urgenti, nonché delle minute spese di ufficio, nei limiti delle risorse finanziarie. Anche in questo caso, pertanto, le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un regolamento interno, nel rispetto dei propri limiti di spesa ed all'infuori dei contratti di appalto.

*2.4 Contratti pubblici di servizi assicurativi ed indennizzi per espropriazioni.*

Si rendono necessarie alcune puntualizzazioni con riguardo ai risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate. Tali movimenti finanziari, stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore, devono ritenersi non soggetti agli obblighi di tracciabilità. È evidente che detti soggetti non possono essere equiparati agli appaltatori, subappaltatori e subcontrattanti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.

Ragioni non dissimili inducono a considerare estranei agli obblighi di tracciabilità le indennità, gli indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori. Si ritiene, infatti, che, anche in tal caso, difetti il requisito soggettivo richiesto dal comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, dal momento che i soggetti espropriati non possono annoverarsi tra quelli facenti parte della filiera delle imprese.

Pertanto, gli indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all'uso del contante e le disposizioni relative al CUP, ove applicabili.

*2.5 Raggruppamenti temporanei di imprese.*

In base alla definizione di cui all'art. 3, comma 20, del Codice dei contratti, si intende per "raggruppamento temporaneo" un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta. Quest'ultima determina la responsabilità solidale dei soggetti raggruppati nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori, tranne che per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, nei quali la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario (art. 37, comma 5 del Codice dei contratti).

Da un punto di vista negoziale, alla base della costituzione dei raggruppamenti vi è un contratto di mandato che gli operatori economici (mandanti) conferiscono ad uno di essi, detto mandatario.



#### - Tracciabilità dei flussi finanziari -

Sebbene al mandatario spetti la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto (art. 37, comma 16), la stazione appaltante può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Inoltre, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (art. 37, comma 17). Da tali disposizioni discende che ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti.

Si ritiene che siano sottoposti a tracciabilità anche i flussi finanziari nell'ambito delle società tra i imprese riunite a valle dell'aggiudicazione ex art. 96 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (art. 93 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

#### 2.6 Cauzioni.

Come già chiarito nella determinazione n. 8 del 2010, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità, i pagamenti per fidejussioni stipulate dagli operatori economici in relazione alla commessa (ad esempio, la cauzione definitiva). Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il CIG/CUP. Resta fermo l'onere di conservare idonea documentazione probatoria.

#### 2.7 Incarichi di collaborazione.

Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»). Tale disposizione consente, in presenza di determinati presupposti di legittimità, di ricorrere ad incarichi individuali di natura occasionale e coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio.

Si tratta di contratti d'opera, previsti dall'art. 2222 c.c. - che hanno ad oggetto un fare a favore del committente, senza vincolo di subordinazione - e con lavoro prevalentemente proprio.

Le menzionate collaborazioni sono state definite (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, parere 14 gennaio 2009, n. 7) come attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicitazione delle competenze istituzionali dell'ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici;

pertanto, di regola, le collaborazioni esterne operano nell'ambito della c.d. attività di amministrazione attiva tesa a perseguire le finalità proprie dell'ente locale che, altrimenti, per l'assenza di adeguata professionalità, sarebbe impossibile raggiungere. Data la contiguità delle fattispecie contrattuali in esame ed al fine di evitare elusioni della normativa, si raccomanda alle stazioni appaltanti di porre particolare attenzione nell'operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo - la cui disciplina si rinviene nel citato decreto n. 165/2001 - e il contratto di appalto di servizi - disciplinato dal Codice dei contratti e soggetto alle regole di tracciabilità.

#### 2.8 Cessioni di credito.

Per quanto riguarda le cessioni di credito, tale strumento di finanziamento, assai utilizzato dalle imprese, potrebbe vanificare le previsioni sulla tracciabilità dei pagamenti se non venisse precisato, almeno contrattualmente, che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

### 3. Richiesta ed indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP).

Secondo quanto già osservato nella determinazione n. 8 del 2010, il CIG rappresenta il codice che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, mentre il CUP è necessario per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, in riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico. Pertanto, si comprende che i due codici rispondono ad esigenze diverse.

La richiesta del CUP è obbligatoria, a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), per un «Progetto di investimento pubblico» (art. 11, legge n. 3/2003), cioè quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili:

la presenza di un decisore pubblico;

- Tracciabilità dei flussi finanziari -

- la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
- la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
- la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

In relazione al CIG, è opportuno sottolineare che, prima dell'emanazione della legge n. 136/2010, il CIG veniva utilizzato al fine di vigilare sulla regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sottoposti alla vigilanza dell'Autorità.

Il CIG è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento;

quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto. Al contrario, il versamento del contributo in favore dell'Autorità rimane dovuto secondo le modalità e l'entità stabilite annualmente con deliberazioni del Consiglio, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Come sopra rammentato, la ratio della norma è tracciare gli incassi provenienti dai contratti di appalto ed i pagamenti che, a fronte di tali incassi, sono effettuati dagli appaltatori verso i soggetti della filiera; l'indicazione dei codici CIG e CUP ha proprio la finalità, insieme alle altre modalità previste dalla legge, di rendere l'informazione «tracciante». Di conseguenza, in caso di pagamenti per prestazioni comprese in subcontratti/forniture che rientrano nella filiera e che siano destinate a più contratti di appalto, ciò che rileva è inserire il CIG afferente al flusso finanziario che viene concretamente movimentato. Quindi, se il flusso finanziario che occorre per pagare quel subcontratto proviene da un contratto d'appalto, è sufficiente indicare quel CIG ancorché la fornitura è materialmente utilizzata per l'esecuzione anche di altri contratti d'appalto. Per quanto riguarda gli acquisti destinati a magazzino, qualora il flusso finanziario per il pagamento non derivi da un contratto di appalto pubblico, non è ovviamente necessaria l'indicazione di un CIG, fermo restando che tali materiali possono comunque essere impiegati anche per l'esecuzione di appalti pubblici.

In ogni caso, in relazione alla possibile individuazione di soluzioni operative diverse da quelle sopra prospettate, occorre sempre tenere presente la necessità di garantire la più volte richiamata finalità della norma, assicurando la piena tracciabilità dei flussi all'interno della filiera e il controllo ex post sui flussi finanziari.

Per quanto concerne, poi, gli acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l'emissione di ordinativi di fornitura, si rappresenta quanto segue.

È necessario che il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro (centrale di committenza) chieda, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it> (cfr. Comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 settembre 2010), l'attribuzione di un codice CIG che contraddistingua l'accordo, anche se lo stesso è stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010, effettuando quella che può definirsi come una richiesta retroattiva di CIG. Tale richiesta retroattiva deve essere avanzata dal soggetto che svolge la funzione di centrale di committenza anche in presenza di un accordo sottoscritto precedentemente alla predisposizione del sistema SIMOG (2006), qualora lo stesso continui ad essere in vigore. Le stesse regole valgono, ovviamente, anche per il caso delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Tutti i contratti attuativi, posti in essere dalle amministrazioni in adesione all'accordo quadro, necessiteranno, poi, dell'emissione di un nuovo CIG («CIG derivato») che identificherà lo specifico contratto e che sarà richiesto dalle singole amministrazioni le quali lo riporteranno nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa sulla tracciabilità.

Le precisazioni fornite valgono nell'ipotesi in cui il sottoscrittore dell'accordo quadro sia soggetto diverso da quello che effettuerà, in un momento successivo, i singoli ordini/buoni di consegna, comunque denominati. Se, invece, i due soggetti coincidono - e, cioè, il soggetto che stipula l'accordo quadro e il soggetto che pone in essere i singoli ordinativi/buoni a valle - è sufficiente richiedere il CIG solo per l'accordo quadro e riportare tale CIG sul singolo ordine/buono di consegna.

Nel caso di una gara divisa in più lotti (ad esempio gare per l'acquisto dei dispositivi medici e farmaceutici effettuate da ASL o centrali di committenza), dopo che il responsabile del procedimento abbia provveduto ad effettuare la necessaria registrazione presso il SIMOG e, quest'ultimo, abbia attribuito, alla nuova procedura di gara, il numero identificativo univoco, denominato «Numero gara» e, a ciascun lotto, il codice identificativo denominato CIG, per semplificare gli oneri a carico degli operatori economici risultati aggiudicatori di svariati lotti, nei mandati di pagamento è sufficiente indicare il CIG di uno dei lotti per cui si sta procedendo al versamento della somma; ciò evita di dover riportare l'elenco completo di tutti i CIG dei lotti interessati. Rimane tuttavia ferma la prescrizione per cui, nella stipulazione del contratto a valle della aggiudicazione della gara, occorre indicare puntualmente tutti i lotti che l'operatore economico si è aggiudicato ed i relativi CIG.

L'Autorità, al fine di semplificare l'attività delle stazioni appaltanti, garantendo al contempo l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità, ha allo studio un sistema che consenta, per i soli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro e per quelli di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, l'effettuazione di un unico adempimento per un dato intervallo temporale.

È opportuno, in ultimo, richiamare il divieto di artificioso frazionamento dell'appalto di cui all'art. 29, comma 4 del Codice dei contratti.

#### 4. Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato.

Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il «conto corrente dedicato» una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali.

Con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.

#### 5. Ulteriori chiarimenti sui movimenti finanziari.

##### 5.1 Cash pooling.

I flussi finanziari tra soggetti facenti parte della stessa filiera possono riguardare anche imprese appartenenti ad un medesimo gruppo. Anche in questo caso deve essere assicurata la tracciabilità dei pagamenti tramite il CIG/CUP e l'utilizzo di conti bancari/postali dedicati.

Nel caso in cui, per il regolamento delle transazioni e la gestione della liquidità all'interno di un gruppo, siano utilizzati sistemi di tesoreria accentrata (cash pooling), che prevedono l'effettuazione degli incassi e dei pagamenti su conti bancari di ciascuna società del gruppo con azzeramento e trasferimento dei saldi a fine giornata sui conti della capogruppo, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari da e verso soggetti esterni al gruppo è assolto con riferimento alle registrazioni dei pagamenti effettuate sui conti delle singole società. Nel caso di rapporti infragruppo, qualora il cash pooling costituisca una mera facilitazione contabile interna al gruppo societario senza reale fuoriuscita di fondi, tale strumento non sembra essere in contrasto con la normativa sulla tracciabilità. Diversamente, e cioè qualora tale sistema implichi flussi finanziari effettivi a fronte di prestazioni che rientrano tra quelle incluse nella filiera, detto sistema deve costruito in modo da garantire la tracciabilità attraverso l'inserimento del CIG/CUP.

##### 5.2 I movimenti finanziari del comma 2 e del comma 3 dell'art. 3.

Si precisa, anzitutto, che i movimenti finanziari previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 3 riguardano gli operatori privati menzionati al comma 1 e non le stazioni appaltanti.

La legge di conversione n. 217/2010 ha modificato il comma 3 dell'art. 3, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010, elevando a 1.500 euro l'importo massimo delle spese giornaliere relative agli interventi connessi con lavori, servizi o forniture pubblici, per far fronte ai quali è consentito avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, mantenendo fermo il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Per quanto riguarda l'espressione «spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro» valgono le indicazioni fornite nella determinazione n. 8 del 2010.

Inoltre, la legge di conversione aggiunge al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 un nuovo capoverso: «L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.»


Nella disposizione in commento, quindi, viene prevista la possibilità per gli operatori economici di istituire un fondo cassa cui attingere per effettuare le spese giornaliere; tale fondo può essere costituito a favore di uno o più dipendenti sempre con strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni; pertanto può essere creato servendosi del bonifico bancario o postale o di altri mezzi considerati equipollenti al fine di consentire la tracciabilità delle operazioni finanziarie.

Infine, si ritiene opportuno precisare che, secondo quanto già specificato dall'Autorità nella determinazione n. 8 del 2010, il pagamento delle spese, indicate nel comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, può essere effettuato senza l'indicazione del CIG e del CUP. Ciò considerato, solo in relazione alle spese in commento, è consentito l'utilizzo del servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) verso il quale erano state espresse perplessità a motivo dell'impossibilità di apporre i codici CIG e CUP.

In base a quanto sopra considerato;

Adotta la presente determinazione.

- Tracciabilità dei flussi finanziari -





## RISPOSTE DELL'AVCP A QUESITI

(Aggiornamento al 20 gennaio 2011)

A - Quesiti relativi alla tracciabilità dei contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010.

B - Quesiti relativi alle modalità di attuazione della tracciabilità.

C - Quesiti relativi alla tracciabilità dei contratti stipulati prima del 7 settembre 2010.

**A - Quesiti relativi alla tracciabilità dei contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010.**

**A1. Qual è la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi?**

La normativa è principalmente contenuta nell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196), come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, nell'articolo 6 della stessa legge n. 136 in tema di sanzioni, nonché nell'articolo 6 del decreto legge n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.

**A2. Quali provvedimenti ha emanato l'Autorità sulla tracciabilità dei flussi finanziari?**

Le prime indicazioni operative su tale disciplina sono contenute in due determinazioni di Avcp, la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 e la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010, disponibili sul sito [www.avcp.it](http://www.avcp.it)

**A3. Quando è obbligatorio richiedere il codice CIG?**

La richiesta del codice CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla procedura adottata per la scelta del contraente e dall'importo del contratto, ad eccezione di alcune fattispecie contrattuali (vedi faq successive).

**A4. Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?**

Sono escluse dall'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:

- i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del decreto legislativo n. 163/2006); vedi faq A9;
- i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n. 163/2006); vedi faq A9;
- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006; vedi faq A9;
- i contratti di somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni (articoli 20 e seguenti del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276); vedi faq A9;
- i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196); vedi faq A9;
- gli appalti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 (vedi faq A9);
- gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 163/2006";
- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente (vedi faq A12);
- l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006 (vedi faq A15);
- gli affidamenti diretti a società in house (vedi faq A16);
- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate (vedi faq A18);
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori (vedi faq A19);
- gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego); vedi faq A22;
- le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto); vedi faq B15.

**A5. Il codice CIG va richiesto anche gli appalti per i quali attualmente non sussiste l'obbligo del versamento del contributo all'Autorità?**

Sì, anche per questi appalti va richiesto il codice CIG, tenuto conto della *ratio* della normativa di tracciare sia i pagamenti effettuati dal committente in relazione ai contratti di appalto sia quelli effettuati dagli appaltatori ai soggetti facenti parte della filiera. E' dunque obbligatorio richiedere il codice CIG, ai fini della tracciabilità, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo degli stessi e dalla procedura di affidamento prescelta; quindi, anche per i contratti esclusi dall'obbligo del versamento del contributo in favore dell'Autorità, che rimane dovuto solo quando è uguale o supera i limiti annualmente fissati con deliberazioni del Consiglio, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (per l'anno 2011, vedere deliberazione Avcp del 3 novembre 2010).

**A6. Quali sono i soggetti tenuti all'obbligo della tracciabilità?**

I soggetti tenuti all'obbligo della tracciabilità sono indicati ed elencati all'articolo 3 comma 1 della legge n. 136/2010: gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture.

**A7. Per i contratti stipulati tra il 7 settembre 2010 e il 12 novembre 2010, sorge l'obbligo di richiedere il codice CIG? In caso affermativo, entro quale termine si è tenuti a richiederlo?**

Sì, è necessario richiedere il codice CIG per appalti stipulati dopo il 7 settembre 2010 e prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187/2010.

Il suddetto adempimento, connesso agli obblighi di tracciabilità, deve essere effettuato tempestivamente *ora per allora*.

**A8. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dal Codice dei contratti di cui al Titolo II, parte I, del Codice stesso?**

Sì; la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche agli appalti pubblici indicati dagli articoli 16 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, compresi gli appalti di servizi indicati nell'allegato II B del Codice, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell'appalto (vedi determinazione n. 10/2010).

**A9. La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche per i contratti di servizi esclusi di cui all'articolo 19 del Codice dei contratti pubblici?**

Occorre distinguere tra le diverse fattispecie contrattuali previste dall'articolo 19, non tutte qualificabili come contratti di appalto. In particolare, in relazione all'articolo 19, comma 1 del Codice dei contratti, sono escluse dalla tracciabilità quelle figure contrattuali non qualificabili come contratti d'appalto, quali ad esempio:

a) i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. c), nonché le tipologie contrattuali agli stessi assimilabili (ad esempio, la somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni, disciplinata dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276, così come il lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196);

b) i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, primo periodo);

c) i contratti concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c).

In relazione al comma 2 dell'articolo 19, sono altresì esclusi dalla tracciabilità, gli "appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato". Tali fattispecie contrattuali non sono soggette agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere *ex se* tracciati i rapporti.

**A10. Quali contratti indicati dall'articolo 19, comma 1 del Codice dei contratti pubblici sono assoggettati alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari?**

L'articolo 19 contempla una molteplicità di figure contrattuali eterogenee non tutte qualificabili come contratti d'appalto. Gli obblighi di tracciabilità presuppongono, però, un contratto d'appalto. Applicando tale criterio, devono ritenersi soggetti alle disposizioni sulla tracciabilità i contratti pubblici di cui all'articolo 19, comma 1 che sono appalti di servizi, quali i servizi finanziari menzionati alla lettera a), secondo periodo, ed i contratti di ricerca e sviluppo di cui alla lettera b).

**A11. Sono soggetti all'obbligo della tracciabilità i contratti di appalto affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate (ai sensi degli articoli 218 e 149 del Codice dei contratti)?**

Sì (vedi determinazione n. 10/2010).

**A12. E' soggetto all'obbligo della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici?**

No, è da ritenersi escluso da tale obbligo il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto *ex lege*, anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato (vedi determinazione Avcp n. 10/2010, paragrafo 2).

**A13. Per i contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell'ambito dei settori speciali individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice dei contratti, parte terza, è previsto l'obbligo di adeguamento alla disciplina della tracciabilità?**

Sì; l'obbligo riguarda anche i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell'ambito dei settori "speciali" individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice dei contratti, parte III, mentre sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di tali attività (vedi determinazione Avcp n. 10/2010, paragrafo 2).

**A14. Sono soggetti alla tracciabilità i cottimi fiduciari?**

Sì, i cottimi fiduciari di cui all'articolo 125 del Codice dei contratti sono soggetti alla tracciabilità, in quanto il ricorso al cottimo fiduciario integra la fattispecie del contratto d'appalto con un operatore economico.

**A15. Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti?**

No, in quanto il ricorso a tale istituto non rientra nella fattispecie del contratto d'appalto con un operatore economico (vedi determinazione n. 10/2010).

**A16. Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house)?**

No, gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà. Nel caso in cui invece tali elementi dovessero sussistere, rimarrebbe l'obbligo di adeguamento alla normativa sulla tracciabilità (vedi determinazione n. 10/2010).

Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società *in house* quando le stesse affidano appalti a terzi.

**A17. E' soggetta a tracciabilità la procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento del servizio al socio stesso (cd. socio operativo)?**

Sì, questa fattispecie è soggetta all'obbligo della tracciabilità e pertanto occorre richiedere il codice CIG all'Autorità.

**A18. Sono soggetti a tracciabilità i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate?**

No; tali movimenti finanziari, stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore, devono ritenersi non soggetti agli obblighi di tracciabilità.

Pertanto, secondo la determinazione AVCP n. 10/2010, tali indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del codice CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all'uso del contante e le disposizioni relative al CUP, ove applicabili.

**A19. Sono soggetti a tracciabilità gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori?**

Tali movimenti finanziari devono ritenersi non soggetti agli obblighi di tracciabilità, stante il difetto del requisito soggettivo richiesto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, dal momento che i soggetti espropriati non possono annoverarsi tra quelli facenti parte della "filiera delle imprese".

Pertanto, secondo la determinazione AVCP n. 10/2010, tali indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del codice CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all'uso del contante e le disposizioni relative al CUP, ove applicabili.

**A20. Sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità i flussi finanziari nell'ambito dei raggruppamenti temporanei di imprese?**

Sì, anche i pagamenti effettuati in favore della mandataria e i pagamenti che quest'ultima effettua verso le mandanti sono sottoposte alla tracciabilità (per le modalità, vedi faq 16 della parte seconda).

**A21. Sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità i flussi finanziari nell'ambito dei consorzi ordinari di concorrenti (articolo 34, comma 1, lett. e del Codice dei contratti) e/o delle società tra imprese riunite a valle dell'aggiudicazione (articolo 96 del DPR n. 554/1999; articolo 93 DPR 5 ottobre 2010, n. 270)?**

Sì; la determinazione AVCP n. 10/2010 ritiene che siano sottoposti agli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 ciascuno dei componenti del consorzio e/o della società tra imprese.

**A22. Sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165?**

Gli incarichi di collaborazione previsti dall'art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità (vedi determinazione AVCP n. 10/2010, paragrafo n. 2.7).

**A23. Sono soggetti a tracciabilità i cessionari di credito?**

Sì; anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il codice CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

**A24. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche alle fattispecie delle forniture, lavori o servizi complementari disciplinati, rispettivamente, dall'art. 57, comma 3, lettera b) e comma 5, lettere a1) e a2) del decreto legislativo n. 163/2006?**

Sì. Inoltre gli appalti complementari, attivati dopo l'entrata in vigore della legge, sono ascrivibili a nuovo contratto per cui è necessario richiedere un nuovo codice CIG.

**A25. Il codice CIG va richiesto anche per gli acquisti effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)?**

Sì; il codice CIG va inserito nel primo ordinativo di pagamento, come precisato nella determinazione n. 8/2010, paragrafo 5.

**A26. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti stipulati in via d'urgenza?**

Sì. In quest' caso il codice CIG va inserito nel primo ordinativo di pagamento, come precisato nella determinazione n. 8/2010, paragrafo 5.

**A27. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti derivati dagli accordi quadro?**

Sì. Il codice CIG va richiesto qualora il soggetto che abbia stipulato l'accordo quadro sia diverso da quello che pone in essere il contratto a valle derivato. In questo caso va richiesto un codice "CIG derivato".

Diversamente, è sufficiente richiedere il codice CIG solo per l'accordo quadro (si veda la FAQ B17).

**A28. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti stipulati nell'ambito del sistema delle convenzioni Consip?**

Sì; ma la determina n. 8/2010, oltre all'obbligo di richiesta del codice CIG per la stipula della convenzione, precisa che le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto codice CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà poi indicato nei pagamenti a fini della tracciabilità.

**A29. Il codice CIG va richiesto anche per gli affidamenti conseguenti a concorsi di progettazione o di idee?**

Sì; il codice CIG va richiesto anche per i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi, come precisato nella determinazione n. 8/2010, paragrafo 3.

**A30. I codici CIG/CUP vanno indicati anche per i pagamenti destinati a stipendi per dirigenti e impiegati, manodopera per operai, spese generali, provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche?**

Per i suddetti pagamenti non occorre indicare i codici CIG/CUP (vedi determinazione Avcp n. 8/2010, paragrafo 6.1). Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ad uno o più contratti pubblici.

Inoltre, in questi casi è sufficiente utilizzare strumenti di pagamento che consentano la tracciabilità delle operazioni, escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.

**A31. Quali soggetti rientrano nella nozione di "stazione appaltante"?**

L'AVCP nella determinazione n. 8/2010 ha chiarito quali soggetti rientrano nella nozione di stazione appaltante, indicando come tali le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti individuati dall'articolo 32 del Codice dei contratti pubblici.

Le amministrazioni aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate dal comma 25 dell'articolo 3 del predetto Codice, e sono: "le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti"

**A32. Quali soggetti rientrano tra i concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei)?**

La determinazione n. 8 del 2010 stabilisce che rientrano tra i concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei), i soggetti anche privati destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento indipendentemente dall'importo.

**A33. Cosa si intende con l'espressione "filiera delle imprese" contenuta nel comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010?**

L'articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 187/2010 ha chiarito che l'espressione "filiera delle imprese" si intende riferita "ai subappalti come definiti dall'articolo 118 del

Codice dei contratti pubblici) nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

In particolare, l'AVCP precisa che la nozione di "impresa" deve essere riferita alla categoria generale di "operatore economico" pertanto non assumono rilevanza né la forma giuridica (es. società pubblica o privata, imprenditori individuali o professionisti) né il tipo di attività svolta.

**A34. Cos'è si intende con l'espressione "nuovo contratto"?**

L'espressione nuovo contratto si intende riferita ai lavori o ai servizi complementari, ai nuovi contratti originati dal fallimento dell'appaltatore, nonché a quelli aventi ad oggetto varianti in corso d'opera di valore superiore al quinto dell'importo complessivo dell'appalto.

**B - Questioni relativi alle modalità di attuazione della tracciabilità.**

**B1. Che cosa è il codice CIG?**

Il codice CIG (codice identificativo di gara), richiesto a cura del responsabile del procedimento prima della procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture (vedere comunicato del Presidente dell'Avcp del 7 settembre 2010), è il codice che identifica il singolo affidamento (lotto) nell'ambito del progetto.

**B2. Che cosa è il codice CUP?**

Il CUP (codice unico di progetto) è un'etichetta stabile che identifica e accompagna un progetto d'investimento pubblico, sin dalla sua nascita, in tutte le fasi della sua vita. Corrisponde ad una sorta di "codice fiscale" del progetto e si presenta come una stringa alfanumerica di 15 caratteri.

**B3. Ai fini della tracciabilità, che funzione ha il codice CUP? Quando e come va richiesto?**

Come precisato dalla determinazione AVCP n. 10/2010, il codice CUP è necessario per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, in riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico. L'assegnazione del CUP avviene per via telematica, collegandosi al sito web del Tesoro:

<http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/login.jsp>

Il sistema CUP è in grado di rilasciare il codice anche per interventi relativi alla gestione corrente.

**B4. Quando è obbligatorio richiedere il codice CUP?**

La richiesta del codice CUP è obbligatoria a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), per un "Progetto di investimento pubblico" (articolo 11, legge n. 3/2003), ovvero quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili:

- la presenza di un decisore pubblico;
- la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
- la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
- la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

**B5. L'obbligo di richiesta del codice CUP si riferisce anche ad appalti di servizi e forniture di minimo importo?**

No; si veda la risposta precedente.

**B6. Come si fa a richiedere il codice CIG?**

Il responsabile del procedimento, accreditato, tramite il portale dell'Autorità all'indirizzo [www.avcp.it](http://www.avcp.it), effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area "Servizi" del sito dell'Autorità. Il SIMOG attribuisce alla nuova procedura di gara il numero identificativo univoco denominato "Numero gara" e, a ciascun lotto, il codice identificativo CIG.

**B7. E' stata stabilita una ulteriore soglia minima per la richiesta del codice CIG (ad es. il CIG deve richiedersi anche per importi minimi di poche centinaia di euro)?**

No, non è stabilita alcuna soglia minima. Il codice CIG va richiesto, indipendentemente dall'importo e dalla procedura di scelta del contraente, purché si tratti di un contratto pubblico.

Si veda in merito la determinazione n. 8/2010, paragrafo 3, che esclude dall'obbligo del codice CIG l'acquisto per cassa di beni di facile consumo e le spese, non a fronte di contratti di appalto.

**B8. Nel caso di subappalti o subcontratti, con quali modalità viene effettuato l'adeguamento alla disciplina della tracciabilità finanziaria?**

Nel caso di subappalti o subcontratti, l'adeguamento si pone in essere attraverso l'inserimento nel contratto di appalto della clausola della tracciabilità e con la comunicazione alla stazione appaltante da parte dell'appaltatore dei nominativi, rispettivamente, del subappaltatore (o dei subappaltatori), degli altri subcontraenti, nonché dell'importo del contratto e dell'oggetto del lavoro.

**B9. Sussiste l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti o è possibile utilizzare conti correnti già in uso da dedicare (non esclusivamente) alle commesse pubbliche?**

Non vi è l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Possono essere utilizzati (cioè dedicati) anche conti correnti già esistenti. Tuttavia, è prevista la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente dedicato (il numero del conto e i dati identificativi dei soggetti che operano presso quel conto).

Nel caso di conto già esistente è necessario comunicare tali dati entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, mentre nel caso di accensione di un nuovo conto corrente, sarà necessaria la comunicazione entro 7 giorni dall'accensione (vedi paragrafo 7 della determinazione n. 8/2010).

**B10. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità in riferimento ai pagamenti per fidejussioni stipulate dagli operatori economici per la commessa?**

Come chiarito dalle determinazioni Avcp nn. 8 e 10 del 2010, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, tali pagamenti possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei a garantire la piena tracciabilità.

Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il codice CIG/CUP. Resta fermo, invece, l'onere di conservare idonea documentazione probatoria.

**B11. Il conto corrente dedicato può riguardare tutti gli appalti oppure si deve aprire un conto dedicato per ciascun appalto?**

Il conto corrente può riguardare più appalti ovvero per un unico appalto si possono dedicare più conti correnti.

**B12. Il bonifico deve indicare il codice CUP relativo ad ogni cantiere presso cui il dipendente lavoratore abbia svolto le proprie prestazioni nel mese oppure è possibile interpretare diversamente la disposizione normativa?**

I pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di opere e prestazioni.

**B13. Vi è la possibilità di impiegare strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale?**

Sì, purché sia garantita la piena tracciabilità dei flussi finanziari come assicurato dalle Ri.Ba. (ricevute bancarie elettroniche).

36

**B14. E' consentito l'uso di assegni bancari e postali ai fini della tracciabilità?**

È ammesso l'utilizzo di assegni bancari e postali solo al ricorrere delle condizioni elencate all'articolo 3 comma 2 della legge n. 136: a) per i soggetti ivi previsti che non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento); b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP).

**B15. E' consentito l'uso del contante per le spese effettuate dai cassieri, utilizzando il fondo economale?**

Deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l'utilizzo di contanti per le spese effettuate dai cassieri, nel rispetto della normativa vigente.

La determinazione Avcp n. 10/2010 precisa al riguardo che le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione.

Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto.

**B16. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità in relazione al raggruppamento temporaneo di imprese?**

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010.

Infatti, il rapporto di mandato che si instaura fra i componenti del raggruppamento non determina di per sé un'organizzazione o un'associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (articolo 37, comma 17, Codice dei contratti).

Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

**B17. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità in relazione agli acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l'emissione di ordinativi di fornitura?**

E' necessario che il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro (centrale di committenza) chieda, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo [www.avcp.it](http://www.avcp.it) (cfr. Comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 settembre 2010), l'attribuzione di un codice CIG che contraddistingua l'accordo, anche se lo stesso è stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010.

Ciò vale anche per il caso delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Tutti i contatti attuativi, posti in essere dalle amministrazioni in adesione all'accordo quadro, necessiteranno, poi, dell'emissione di un nuovo codice CIG ("CIG derivato") che identificherà lo specifico contratto e che sarà richiesto dalle singole amministrazioni le quali lo riporteranno nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa sulla tracciabilità.

Quanto detto vale solo nell'ipotesi in cui il sottoscrittore dell'accordo quadro sia soggetto diverso da quello che effettuerà, in un momento successivo, i singoli ordini/buoni di consegna, comunque denominati. Se, invece, i due soggetti coincidono - e, cioè, il soggetto che stipula l'accordo quadro e il soggetto che pone in essere i singoli ordinativi/buoni a valle - è sufficiente richiedere il codice CIG solo per l'accordo quadro e riportare tale CIG sul singolo ordine/buono di consegna (vedi determinazione n. 10/2010).

**B18. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità nel caso di una gara divisa in più lotti?**

In tal caso, il responsabile del procedimento deve provvedere ad effettuare la necessaria registrazione presso il SIMOG e, quest'ultimo, se ha attribuito, alla nuova procedura di gara, il numero identificativo univoco, denominato "Numero gara" e, a ciascun lotto, il codice identificativo denominato CIG, per semplificare gli oneri a carico degli operatori economici risultati aggiudicatori di svariati lotti, nei mandati di pagamento è sufficiente indicare il codice CIG di uno dei lotti per cui si sta procedendo al versamento della somma; ciò evita di dover riportare l'elenco completo di tutti i CIG dei lotti interessati.

Rimane tuttavia ferma la prescrizione per cui, nella stipulazione del contratto a valle della aggiudicazione della gara, occorre indicare puntualmente tutti i lotti che l'operatore economico si è aggiudicato ed i relativi CIG (vedi determinazione Avcp n. 10/2010).

**B19. Come possono essere versati i corrispettivi corrisposti dagli utenti (es. TARSU) ed incassati dai concessionari di servizio pubblico?**

Possono essere versati con qualsiasi strumento di pagamento, ivi incluso il contante. Detti pagamenti devono, comunque, essere effettuati sul conto corrente dedicato, indicato dal concessionario al committente.

**B20. Le spese giornaliere di cui all'articolo 3, comma 3 della legge n. 136 si riferiscono alle spese degli operatori economici?**

Sì. Queste spese si riferiscono esclusivamente alle spese quotidiane sostenute dall'appaltatore o dagli operatori economici relativamente agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136.

**B21. Qual è il limite fissato per le spese quotidiane non soggette alla tracciabilità?**

In sede di conversione del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010 il limite per le spese quotidiane è stato elevato da 500 a 1.500 euro, ad opera della legge n. 217 del 17 dicembre 2010 (articolo 3, comma 3).

Per tali spese giornaliere possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

La costituzione del fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico o altro strumento tracciabile. Quindi la dote iniziale dovrà comunque essere costituita in modo tracciabile.

**B22. Restano salve le speciali disposizioni dettate in materia di contrasto alla criminalità organizzata, che prevedono controlli più stringenti rispetto alle misure di cui alla legge n. 136/2010?**

Sì. Resta ferma l'applicazione di tali disposizioni, come per i lavori relativi alla ricostruzione in Abruzzo e all'Expo 2015, ovvero attivate in via convenzionale attraverso i protocolli di legalità, come, ad esempio, il Protocollo relativo alla Variante di Cannitello. Restano ferme, inoltre, le ulteriori disposizioni in tema di monitoraggio finanziario delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 176 del Codice dei contratti pubblici (vedi determinazione n. 8/2010, paragrafo 3).

**B23. E' previsto un ulteriore obbligo informativo all'Avcp per le sanzioni previste dall'articolo 6 della legge n. 136/2010a tutela del sistema della tracciabilità finanziaria, o in caso di inefficacia del contratto per gravi violazioni?**

Al momento la normativa non prevede alcun obbligo informativo nei confronti di Avcp.

**B24. Quale organismo irroga le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136/2010?**

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'articolo 6 sono applicate dal Prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

**C - Quesiti relativi alla tracciabilità dei contratti stipulati prima del 7 settembre 2010.**

**C1. La legge n. 136/2010 obbliga a richiedere il codice CIG/CUP anche per appalti in corso per i quali il contratto sia stato stipulato prima del 7 settembre 2010?**

Sì, è necessario chiedere il codice CIG/CUP anche per i contratti (e i subcontratti da essi derivanti) stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 136 (7 settembre 2010), se tali contratti siano sprovvisti di codici CIG/CUP, qualora, ovviamente, gli stessi producano ancora effetti alla scadenza del periodo transitorio.

Tale adempimento, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione (entro il 17 giugno 2011).

**C2. Se una gara è stata indetta prima della entrata in vigore della legge n. 136/2010, ma non è stata aggiudicata oppure non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, deve essere richiesto il codice CIG?**

Sì. La normativa sulla tracciabilità finanziaria è di immediata applicazione per i contratti stipulati dopo la data del 7 settembre 2010, ancorché il contratto sia riferibile a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010, ovvero l'aggiudicazione sia stata decretata prima di questa data.

**C3. Si deve richiedere il codice CIG per un contratto d'appalto, con scadenza originaria del termine di ultimazione prima del 7 settembre 2010, in seguito prorogato con previsione del nuovo termine di ultimazione oltre il 7 settembre?**

Sì, anche in questo caso il codice CIG va acquisito, se tali contratti siano sprovvisti di codici CIG/CUP, qualora, ovviamente, gli stessi producano ancora effetti alla scadenza del periodo transitorio.

MODELLI

Modello A) Modello proposta dalla AVCP

Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Art. (...)

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

3. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

.....

Modello B) Modello proposta dalla AVCP

Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Art. (...)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

4. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
5. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).



Modello di comunicazione del conto corrente dedicato

Spett.le COMUNE DI \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO

(ex art. 3 L. 13/08/2010 n. 136)

Oggetto: "Contratto/Determinazione/Buono d'Ordine N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_"

CUP \_\_\_\_\_ CIG \_\_\_\_\_

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_) vi a n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

in quali

titolare

legale rappresentante

procuratore come da procura n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

della Ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto, sono i seguenti:

- conto corrente bancario codice IBAN \_\_\_\_\_
- presso la Banca \_\_\_\_\_
- conto corrente postale codice IBAN \_\_\_\_\_
- presso le Poste Italiane SpA;

Che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

Cognome e nome \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_ Luogo, data e firma

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, di un documento di identità (o di un documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000).

## Procedura per l'iscrizione all'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha istituito un servizio di anagrafe per i soggetti interessati all'accesso ai servizi dell'Autorità ovvero obbligati dalle norme di legge alla comunicazione di informazioni all'Autorità stessa.

Propedeutica alla fase dell'inserimento dei dati è la registrazione della persona fisica alla quale le credenziali username e password debbono essere rilasciate. L'iscrizione, articolata nelle due fasi di seguito descritte richiede obbligatoriamente la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica.

### Fase A (iscrizione utente)

1) per effettuare la registrazione l'utente deve collegarsi all'indirizzo <http://anagrafe.avcp.it> e fornire il proprio codice fiscale;

2) successivamente il richiedente deve compilare tutti i campi delle maschere che appaiono e scegliere una password di 4 caratteri;

3) dopo aver completato le procedure di registrazione il sistema automatico di accreditamento invierà all'indirizzo di posta elettronica indicato al passo 2 un'e-mail dal contenuto:

- la seconda parte della password (4 caratteri da aggiungere ai 4 scelti al passo precedente);
- un link sul quale cliccare "entro e non oltre 72 ore" dall'ora di invio dell'e-mail per confermare l'intenzione di iscriversi (la mancata conferma provoca l'automatico annullamento della richiesta).

### Fase B (dichiarazione collaborazioni e profili utente)

Il richiedente, completata la fase A, deve associarsi ad una o più Stazioni Appaltanti seguendo i seguenti passi:

1. accedere nuovamente all'indirizzo <http://anagrafe.avcp.it>
2. digitare il proprio codice fiscale e la password completa di 8 caratteri (fase A, punto 3);
3. utilizzare la funzionalità di "Gestione stazioni appaltanti" del menu utente e fornire il codice fiscale dell'Amministrazione: ad esito dell'operazione apparirà una maschera contenente il codice fiscale validato dall'Agenzia delle Entrate, il nome dell'Amministrazione ed un elenco delle Stazioni Appaltanti già iscritte al sistema secondo le seguenti definizioni:
  - **Amministrazione:** è la persona giuridica che in osservanza delle vigenti disposizioni normative è tenuta alla comunicazione dei dati all'Autorità;
  - **Stazione Appaltante:** nell'ambito di una Amministrazione, è la più piccola unità organizzativa (ufficio, dipartimento,...) indipendente dal punto di vista della decisione di spesa (centro di costo);
4. ove il richiedente individui, nell'elenco fornito, la Stazione Appaltante con la quale collabora, dovrà cliccare sulla relativa denominazione per aggiornare e/o confermare i dati già acquisiti dal sistema; altrimenti dovrà attivare la procedura di inserimento di nuova Stazione Appaltante, cliccando sul bottone "Inserisci Nuovo";
5. completato l'inserimento dei dati relativi alla Stazione Appaltante viene richiesto quali ruoli rivesta il soggetto all'interno della struttura censita. Le credenziali verranno attivate su uno o più dei servizi dell'Autorità a seconda dei profili dichiarati secondo l'allegata tabella 1. Si evidenzia che per alcuni profili l'abilitazione delle credenziali è subordinata all'invio fax di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte di un rappresentante legale dell'amministrazione soggetta ad istruttoria da parte dell'Osservatorio. Si evidenzia che la copia fotostatica di documento di identità in corso di validità richiesta in allegato al fax deve essere relativa a chi sottoscrive la dichiarazione (legale rappresentante della Stazione Appaltante) e NON all'utente per il quale è richiesta l'abilitazione. ATTENZIONE: i profili per i quali viene barrata la casella sul fax devono essere stati preventivamente selezionati sull'interfaccia in sede di iscrizione. Si prega di accertarsi di aver apposto le opportune X su tutte le caselle di interesse previste nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Dal menu principale del servizio di anagrafe, la funzionalità "Le stazioni appaltanti con le quali collaboro" permette di monitorare lo stato di abilitazione dei vari profili dell'utente.

ALLEGATO 1 di 3

## Procedura per la modifica dei Profili di utenza

Per la modifica dei profili di utenza seguire la seguente procedura:

1. accedere all'indirizzo <http://anagrafe.avcp.it> digitando nelle maschere che verranno presentate prima il codice fiscale e quindi la password già nota;
2. utilizzare la funzionalità di "Gestione stazioni appaltanti" del menu utente e fornire il codice fiscale dell'Amministrazione: ad esito dell'operazione apparirà una maschera contenente il codice fiscale validato dall'Agenzia delle Entrate, il nome dell'Amministrazione ed un elenco delle Stazioni Appaltanti già iscritte al sistema secondo le seguenti definizioni:
  - **Amministrazione:** è la persona giuridica che in osservanza delle vigenti disposizioni normative è tenuta alla comunicazione dei dati all'Autorità;
  - **Stazione Appaltante:** nell'ambito di una Amministrazione, è la più piccola unità organizzativa (ufficio, dipartimento,...) indipendente dal punto di vista della decisione di spesa;
3. il richiedente dovrà cliccare sulla denominazione della Stazione Appaltante alla quale è già associato e intende modificare i profili di utenza;
4. confermati i dati relativi alla Stazione Appaltante viene richiesto quali ruoli rivesta il soggetto all'interno della struttura. Le credenziali verranno attivate su uno o più dei servizi dell'Autorità a seconda dei profili dichiarati secondo l'allegata tabella 1. Si evidenzia che per alcuni profili l'abilitazione delle credenziali è subordinata all'invio fax di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte di un rappresentante legale dell'amministrazione soggetta ad istruttoria da parte dell'Osservatorio. Si evidenzia che la copia fotostatica di documento di identità in corso di validità richiesta in allegato al fax deve essere relativa a chi sottoscrive la dichiarazione (legale rappresentante della Stazione Appaltante) e NON all'utente per il quale è richiesta l'abilitazione. ATTENZIONE: i profili per i quali viene barrata la casella sul fax devono essere stati preventivamente selezionati sull'interfaccia in sede di iscrizione. Si prega di accertarsi di aver apposto le opportune X su tutte le caselle di interesse previste nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Dal menu principale del servizio di anagrafe, la funzionalità "Le stazioni appaltanti con le quali collaboro" permette di monitorare lo stato di abilitazione dei vari profili dell'utente.

Tabella 1

Profilo utente	Servizi
Responsabile del Procedimento ex art. 10 D.Lgs. 163/2006 (*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>SIMoG</u> (Richiesta CIG e comunicazioni ex art. 7 comma 8 D.lgs. 163/2006)</li> <li>- <u>SINAP</u> (**) Trasmissione degli appalti di lavori sopra e sotto la soglia dei 150.000 euro aggiudicati prima del 1 maggio 2008)</li> <li>- <u>Comunicazione Fatti Specifici</u></li> <li>- <u>Certificati esecuzione lavori</u></li> </ul>
Responsabile pubblicazione bandi Albo Pretorio (Referente SA)	- <u>Pubblicazione dei bandi all'albo pretorio della Regione Sicilia (**)</u>
Consultazione Casellario Imprese (*)	- <u>Consultazione annotazioni riservate sul casellario delle imprese</u>

(\*) Profilo soggetto ad autorizzazione da parte dell'Autorità previo invio fax di dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma di un legale rappresentante dell'amministrazione o suo delegato. Il profilo "Responsabile Unico del Procedimento" viene abilitato automaticamente per gli utenti autenticati "de visu" dall'Osservatorio Regionale Siciliano e iscritti con codice di sblocco.

(\*\*) Riservato agli utenti afferenti la sezione regionale Sicilia dell'Osservatorio

**ATTENZIONE:** per i profili soggetti ad autorizzazione da parte di questo ufficio non è previsto l'invio di comunicazioni in caso di esito positivo. L'utente potrà tenere sotto controllo lo stato di abilitazione di tali profili accedendo all'anagrafe, sezione "Le Stazioni Appaltanti con le quali collaboro".

Per l'accesso a tutti i sistemi sopra elencati le credenziali da utilizzare sono:

- username: il codice fiscale dell'utente
- password: la stessa password utilizzata per l'accesso all'Anagrafe dell'Autorità all'indirizzo <http://anagrafe.avcp.it>.